



INTESA SANPAOLO
ASSICURAZIONI

Condizioni di assicurazione

redatte secondo le Linee Guida per contratti semplici e chiari del
Tavolo Tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni
Intermediari

EquilibrioDinamico 70

**Contratto di assicurazione sulla vita Multiramo,
a premio unico, a vita intera
e prestazioni collegate in parte ai rendimenti
di una Gestione Separata
e in parte al valore delle quote di Fondi Interni**

Modello ISPA-E64EDS-Ed.12/2024

Le presenti condizioni di assicurazione contengono l'insieme delle regole che disciplinano il prodotto denominato **EquilibrioDinamico 70** (Cod. **MIXT6**).

EquilibrioDinamico 70 appartiene ai contratti di assicurazione sulla vita, a premio unico, di tipo Multiramo ossia un'assicurazione sulla durata della vita umana che consente di combinare tra loro due diverse tipologie di investimento:

- una **Gestione Separata** ossia un fondo di investimento istituito dalla compagnia per investire la parte dei premi che vi confluisce e realizzare i rendimenti garantiti da contratto;
- dei **Fondi Interni** ossia fondi d'investimento istituiti dalla compagnia e gestiti separatamente dalle altre attività, nelle cui quote è convertita una parte dei premi investiti.

Le condizioni di assicurazione si articolano in quattro sezioni:

- **Sezione I - Il prodotto EquilibrioDinamico 70** (artt. 1 - 15) - che contiene la disciplina sull'inizio e termine del contratto, sul pagamento dei premi, sui diritti e gli obblighi del cliente e sulle norme di legge di riferimento.
- **Sezione II - Le prestazioni, i rischi e i rendimenti** (artt. 16 - 23) - che contiene la disciplina sulle prestazioni assicurate dal contratto, sulla facoltà di riscattare il contratto, sulla facoltà di effettuare operazioni di Cambio Mix, di Ribilanciamento e di switch, sulla metodologia di attribuzione dei rendimenti della Gestione Separata, sulla valorizzazione delle quote dei Fondi Interni e su rischi e garanzie del contratto.
- **Sezione III - Obblighi della compagnia, del cliente e dei beneficiari: i pagamenti, la documentazione e la prescrizione** (artt. 24 - 25) - che contiene la disciplina sui tempi, sulle modalità, sulla documentazione necessaria per i pagamenti della compagnia previsti dal contratto nonché informazioni sulle conseguenze che derivano qualora il pagamento della prestazione assicurata non sia stato richiesto entro i termini previsti dalla legge (prescrizione).
- **Sezione IV - Altre informazioni** (artt. 26 - 29) - che contiene la disciplina su eventi/operazioni che possono impattare i Fondi Interni nonché su particolari casistiche legate all'operatività sul contratto.

Le condizioni di assicurazione inoltre sono comprensive di:

- **Allegati** che contengono gli esempi numerici:
 - sull'applicazione dei costi di ingresso applicati ai premi e sull'applicazione dei costi di uscita in caso di riscatto;
 - sulle modalità per determinare il costo di gestione trattenuto dal rendimento della Gestione Separata;
 - sulle modalità di calcolo della commissione di performance gravante sui Fondi Interni;
- **Regolamenti della Gestione Separata e dei Fondi Interni** in cui sono descritte le relative caratteristiche in particolare in termini di obiettivi e gestione finanziaria;
- **Glossario** che contiene la definizione dei termini assicurativi e tecnici utilizzati nella documentazione contrattuale;
- **Informativa sul trattamento dei dati personali** che contiene le informazioni sulla raccolta e l'utilizzo dei dati personali da parte della compagnia;
- **Fac-simile del Documento di polizza** che rappresenta un'esemplificazione del Documento sottoscritto effettivamente dal cliente e dalla compagnia e che attesta e specifica il contratto di assicurazione.

Indice

Sezione I - Il prodotto EquilibrioDinamico 70	pag.	1 di 20
Articolo 1 Caratteristiche del prodotto	pag.	1 di 20
Articolo 2 Requisiti per la sottoscrizione	pag.	1 di 20
Articolo 3 Inizio e termine del contratto: conclusione, decorrenza e durata	pag.	1 di 20
Articolo 4 Il pagamento dei premi: premio unico, versamenti aggiuntivi e costi di ingresso	pag.	2 di 20
Articolo 5 Ripartizione dei premi investiti	pag.	3 di 20
Articolo 6 Capitale assicurato, quote attribuite, controvalore quote e valore complessivo dell'investimento	pag.	3 di 20
Articolo 7 Il recesso (articolo 177 D. Lgs. 209/2005)	pag.	4 di 20
Articolo 8 I beneficiari	pag.	5 di 20
Articolo 9 La cessione del contratto e il pegno	pag.	6 di 20
Articolo 10 I prestiti	pag.	6 di 20
Articolo 11 La non pignorabilità e la non sequestrabilità	pag.	6 di 20
Articolo 12 Le imposte	pag.	6 di 20
Articolo 13 Le norme di riferimento	pag.	6 di 20
Articolo 14 Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente	pag.	6 di 20
Articolo 15 Area clienti	pag.	6 di 20
 Sezione II - Le prestazioni, i rischi e i rendimenti	 pag.	 7 di 20
Articolo 16 La prestazione assicurata: capitale riconosciuto in caso di decesso del cliente	pag.	7 di 20
Articolo 17 Il riscatto e i costi di uscita	pag.	7 di 20
Articolo 18 L'adeguamento del capitale assicurato relativo all'investimento nella Gestione Separata e i costi di gestione	pag.	9 di 20
Articolo 19 Valorizzazione delle quote dei Fondi Interni e costi di gestione	pag.	9 di 20
Articolo 20 Operazioni di Cambio Mix	pag.	11 di 20
Articolo 21 Operazioni di Ribilanciamento	pag.	12 di 20
Articolo 22 Operazioni di switch	pag.	12 di 20
Articolo 23 Garanzie e rischi	pag.	14 di 20
 Sezione III - Obblighi della compagnia, del cliente e dei beneficiari: i pagamenti, la documentazione e la prescrizione	 pag.	 15 di 20
Articolo 24 I pagamenti della compagnia e la documentazione richiesta	pag.	15 di 20
Articolo 25 La prescrizione	pag.	16 di 20
 Sezione IV - Altre informazioni	 pag.	 17 di 20
Articolo 26 Limitazioni alle operazioni che il cliente può chiedere in corso di contratto	pag.	17 di 20
Articolo 27 Giorni lavorativi per la determinazione delle date di investimento/disinvestimento	pag.	17 di 20
Articolo 28 Istituzione di nuovi Fondi Interni	pag.	17 di 20
Articolo 29 Eventuale estinzione dei Fondi Interni	pag.	17 di 20

Allegato 1: Esempi di applicazione dei costi di ingresso applicati ai premi versati e dei costi di uscita applicati in caso di riscatto	pag. 18 di 20
Allegato 2: Esempi sulle modalità di calcolo della commissione di performance gravante sui Fondi Interni	pag. 20 di 20
Regolamento della Gestione Separata “Trendifondo Intesa Vita”	pag. 1 di 2
Regolamento del Fondo Interno Multiasset Flex 5	pag. 1 di 5
Regolamento del Fondo Interno Obbligazionario Flex	pag. 1 di 5
Regolamento del Fondo Interno Multiasset Flex 10	pag. 1 di 5
Regolamento del Fondo Interno Multiasset Flex 15	pag. 1 di 5
Regolamento del Fondo Interno Azionario Flex	pag. 1 di 5
Glossario	pag. 1 di 5
Informativa sul trattamento dei dati personali	pag. 1 di 4
Documento di polizza (fac-simile)	pag. 1 di 5

Sezione I - Il prodotto EquilibrioDinamico 70

Articolo 1

Caratteristiche del prodotto

EquilibrioDinamico 70 (Cod. MIXT6) appartiene ai contratti di assicurazione sulla vita, a premio unico, di tipo Multiramo ossia un'assicurazione sulla durata della vita umana le cui prestazioni sono collegate:

- in parte al rendimento della **Gestione Separata** denominata **Trendifondo Intesa Vita** (per brevità nel seguito solo Gestione Separata);
- in parte all'andamento del valore delle quote di uno o più **Fondi Interni** denominati **Multiasset Flex 5, Obbligazionario Flex, Multiasset Flex 10, Multiasset Flex 15, Azionario Flex** (per brevità nel seguito solo Fondi Interni).

I premi investiti sul contratto (premi versati al netto dei costi) sono destinati in parte alla Gestione Separata e in parte ad uno o più Fondi Interni secondo una combinazione di investimento scelta liberamente (cosiddetto **Mix Premium**) o in parte alla Gestione Separata ed in parte ad un solo Fondo Interno secondo la combinazione di investimento predefinita contrattualmente (cosiddetta **Mix Base Stabilità 70**).

Per i dettagli sulle condizioni e le modalità di investimento in una delle combinazioni previste dal contratto si rimanda all'articolo 5.

Per la parte di investimento nella Gestione Separata, le prestazioni sono contrattualmente garantite dalla compagnia.

Per la parte di investimento in Fondi Interni, le prestazioni sono espresse in quote il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. Pertanto il contratto comporta rischi finanziari riconducibili all'andamento del valore delle quote.

Le informazioni di dettaglio sulle caratteristiche della Gestione Separata e dei Fondi Interni sono riportate nel relativo Regolamento parte integrante delle presenti condizioni di assicurazione nonché disponibile sul sito internet della compagnia www.intesasnpao-loassicurazioni.com, sezione "Rendimenti e Quotazioni".

Articolo 2

Requisiti per la sottoscrizione

1. Il contraente e l'assicurato

Nel presente contratto la figura del contraente (il cliente titolare del contratto) coincide con quella dell'assicurato (la persona sulla cui vita è stipulato il

contratto). Il contraente-assicurato di seguito è indicato come "cliente".

2. Requisiti per la sottoscrizione

Per poter sottoscrivere il contratto, il cliente:

- deve avere la **residenza in Italia**;
- alla data di decorrenza, **deve avere almeno 18 anni compiuti e non deve aver compiuto 86 anni**.

Articolo 3

Inizio e termine del contratto: conclusione, decorrenza e durata

1. La conclusione del contratto

Per conclusione del contratto si intende il momento della sottoscrizione della polizza, già firmata dalla compagnia, da parte del cliente.

2. La decorrenza del contratto

La data di decorrenza è il giorno in cui il contratto inizia a produrre i suoi effetti; da questa data pertanto le prestazioni del contratto sono operanti.

Per il prodotto EquilibrioDinamico 70 la **data di decorrenza** coincide con le ore 24:00 del giorno in cui il premio unico versato, al netto dei costi previsti, viene investito in parte nella Gestione Separata e in parte in quote di uno o più Fondi Interni in base alla combinazione di investimento scelta dal cliente.

La **data di investimento del premio** è il **terzo giorno lavorativo successivo a quello di sottoscrizione del contratto**, a condizione che la compagnia abbia incassato il premio.

Se la data di investimento del premio cade in un giorno in cui il valore unitario delle quote dei Fondi Interni non è calcolato, l'intera operazione di investimento viene effettuata il primo giorno utile di valorizzazione successivo.

Si rimanda all'articolo 27 per la definizione dei giorni lavorativi.

La data di decorrenza del contratto coincide quindi con la data di investimento del premio.

3. La durata del contratto e la sua estinzione

La durata del contratto è il periodo di tempo durante il quale operano le prestazioni. Per EquilibrioDinamico 70 la durata è a **vita intera**, ciò significa che il contratto dura per tutta la vita del cliente.

Il contratto si estingue quando si verifica uno di questi eventi:

- recesso dal contratto;
- decesso del cliente;
- riscatto totale del contratto.

Articolo 4

Il pagamento dei premi: premio unico, versamenti aggiuntivi e costi di ingresso

1. Premio unico

Il cliente, per avere diritto alle prestazioni contrattuali, deve effettuare un premio unico di importo non inferiore a **5.000,00 euro**.

Il premio investito è ripartito tra la Gestione Separata e il/i Fondo/i Interno/i in base alla combinazione di investimento prescelta dal cliente alla sottoscrizione del contratto; per i dettagli si rimanda al successivo articolo 5.

2. Versamenti aggiuntivi

Il cliente può effettuare versamenti aggiuntivi se:

- sono trascorsi **90 giorni** dalla data di decorrenza del contratto;
- l'importo di ciascun versamento aggiuntivo è pari almeno a **1.000,00 euro**;
- alla data di investimento del premio aggiuntivo non ha ancora compiuto **86 anni**.

Il premio aggiuntivo investito è ripartito tra la Gestione Separata e il/i Fondo/i Interno/i secondo le modalità descritte al successivo articolo 5.

3. Mezzi di pagamento dei premi

Il pagamento dei premi va effettuato direttamente a favore della compagnia, autorizzando l'addebito sul conto corrente bancario presso la banca intermediaria del contratto. **La data valuta di addebito al cliente è pari alla data di investimento del premio.**

L'estratto conto bancario costituisce a tutti gli effetti ricevuta di pagamento (quietanza).

Il cliente impossibilitato al pagamento di eventuali versamenti aggiuntivi tramite addebito in conto corrente, può contattare il servizio clienti della compagnia (numero verde: 800.124.124, indirizzo e-mail: servizioclienti@pec.intesasanpaoloassicurazioni.com) e ricevere le istruzioni per il pagamento con bonifico bancario da un conto corrente intestato o cointestato al cliente.

Perché il versamento aggiuntivo vada a buon fine è necessario che la causale del bonifico contenga correttamente i dati che il servizio clienti comunicherà al cliente; in caso contrario la compagnia rifiuterà il bonifico e il premio aggiuntivo non sarà accettato.

In ogni caso il cliente potrà effettuare versamenti aggiuntivi secondo le modalità di pagamento messe a disposizione tempo per tempo dalla compagnia e/o dalla banca intermediaria.

4. Limiti relativi al versamento dei premi

- **Ammissibilità dei versamenti aggiuntivi:** i versamenti aggiuntivi sono sempre possibili sino al **31 dicembre 2022**.

La compagnia si riserva la facoltà di sospendere la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi, tramite una comunicazione ai clienti con almeno 60 giorni di preavviso dalla sospensione. Successivamente la compagnia potrà ripristinare questa facoltà sempre tramite una comunicazione ai clienti.

- **Importo massimo su uno o più contratti:** l'importo complessivamente versato da uno stesso cliente su uno o più contratti EquilibrioDinamico 70 (Cod. MIXT6), a fronte di premi unici e di eventuali versamenti aggiuntivi, non può superare la somma di **1.000.000,00 di euro**.
- **Importo massimo sulla Gestione Separata:** è previsto un limite all'importo massimo che può essere "attivo" nella Gestione Separata Trendifondo Intesa Vita per un unico cliente o più clienti collegati tra di loro anche per effetto di rapporti partecipativi. Tale importo massimo è pari a **4.000.000,00 di euro**.

Per "premio attivo" si intende la somma di tutti gli importi versati da uno stesso cliente, o da più clienti collegati tra di loro anche per effetto di rapporti partecipativi, su uno o più contratti in vigore e collegati alla medesima Gestione Separata, al netto dei premi corrispondenti a liquidazioni già effettuate (riscatti parziali, riscatti totali, scadenze, sinistri) nonché al netto dei premi corrispondenti a capitali successivamente convertiti in rendite vitalizie.

La compagnia si riserva la possibilità di verificare, al momento del versamento e anche con controlli successivi, il rispetto del limite fissato sopra. Qualora la compagnia riscontrasse il superamento del limite previsto si riserva di restituire al cliente, entro 30 giorni dalla data del versamento, l'intero importo versato maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data del versamento sino alla data del pagamento.

5. Costi gravanti sui premi

Per l'acquisizione, la compagnia applica un costo su ogni premio versato (unico o aggiuntivo); questo costo varia in base alla fascia di premio in cui ricade il totale dei versamenti effettuati, come indicato in tabella:

Totale versamenti effettuati	Costo
Fino a 249.999,99 euro	0,50%
Da 250.000,00 euro e fino a 499.999,99 euro	0,35%
Da 500.000,00 euro e oltre	0,15%

Ogni premio versato al netto di questi costi costituisce il **premio investito**.

Per facilitare la comprensione delle modalità di applicazione dei costi sui premi si rimanda agli esempi numerici riportati nell'**Allegato 1: Esempi di applicazione dei costi di ingresso applicati ai premi versati e dei costi di uscita applicati in caso di riscatto** alle presenti condizioni di assicurazione.

Articolo 5

Ripartizione dei premi investiti

I premi investiti sono ripartiti tra la Gestione Separata e uno o più Fondi Interni in base alla combinazione di investimento scelta dal cliente.

1. Condizioni per la scelta della combinazione di investimento

Al momento della sottoscrizione del contratto, la possibilità di scegliere tra il Mix Base Stabilità 70 e il Mix Premium dipende dall'importo del premio unico versato dal cliente; in particolare:

- **se è inferiore a 20.000,00 euro**, il cliente può investire unicamente nel **Mix Base Stabilità 70** predefinito contrattualmente e descritto al successivo paragrafo 2;
- **se è pari o superiore a 20.000,00 euro**, il cliente, può scegliere di investire nel Mix Base Stabilità 70 oppure nel **Mix Premium** che può liberamente comporre nel rispetto dei limiti previsti dal contratto, secondo quanto descritto al successivo paragrafo 2.

2. Le combinazioni di investimento

Le combinazioni di investimento previste dal contratto sono:

- il **Mix Base Stabilità 70**, ovvero una combinazione di investimento predefinita da contratto. Il Mix Base Stabilità 70 consente di ripartire il premio investito in parte nella Gestione Separata e in parte in un Fondo Interno secondo percentuali di investimento prestabilite come descritto nella tabella:

Mix Base Stabilità 70	
Componenti	Percentuale di investimento
Gestione Separata Trendifondo Intesa Vita	70%
Fondo Interno Multiasset Flex 5	30%

- il **Mix Premium**, ovvero una combinazione di investimento liberamente definita dal cliente. Il Mix Premium consente di ripartire il premio investito in

parte nella Gestione Separata Trendifondo Intesa Vita e in parte in uno o più Fondi Interni, a scelta del cliente tra quelli disponibili e qui elencati:

- **Multiasset Flex 5**
- **Obbligazionario Flex**
- **Multiasset Flex 10**
- **Multiasset Flex 15**
- **Azionario Flex**

In caso di investimento nel Mix Premium anche le percentuali di ripartizione del premio investito non sono predefinite **ma sono scelte dal cliente** nel rispetto di questi limiti.

Limiti di investimento nella Gestione Separata:

- la percentuale minima di investimento è il **20%** del premio complessivamente versato;
- la percentuale massima di investimento è il **70%** del premio complessivamente versato.

Limiti di investimento nei Fondi Interni:

- la parte di premio versato riferito a ciascun Fondo Interno prescelto è di almeno **1.000,00 euro**.

La scelta di investimento iniziale, effettuata dal cliente alla sottoscrizione, può essere modificata in corso di contratto con operazioni di Cambio Mix o di switch; per i dettagli su queste operazioni si rimanda rispettivamente agli articoli 20 e 22.

3. Ripartizione dei versamenti aggiuntivi

Ogni eventuale premio aggiuntivo investito è ripartito tra la Gestione Separata e il/i Fondo/i Interno/i secondo le ultime percentuali di investimento scelte dal cliente, che:

- per il Mix Base Stabilità 70 sono le percentuali di investimento predefinite;
- per il Mix Premium sono le percentuali di investimento scelte alla sottoscrizione del contratto o dopo l'ultima operazione di Cambio Mix o di switch, se esercitata.

In seguito all'investimento di ciascun premio (unico o aggiuntivo), la compagnia invierà al cliente una lettera di conferma con il dettaglio dell'operazione.

Articolo 6

Capitale assicurato, quote attribuite, controvalore quote e valore complessivo dell'investimento

1. Capitale assicurato iniziale

Alla data di decorrenza, definita al precedente articolo 3, la parte di premio investito confluita nella Gestione Separata costituisce il **capitale assicurato iniziale**.

2. Numero quote e controvalore delle quote inizialmente attribuite

Alla data di decorrenza, definita al precedente articolo 3, la parte di premio investito convertita in quote del/i Fondo/i Interno/i costituisce il **controvalore delle quote inizialmente attribuite**.

La **conversione in quote** avviene sulla base del valore unitario delle quote del/i Fondo/i Interno/i rilevato alla data di investimento, come definita al precedente articolo 3. Il numero delle quote da attribuire al cliente si determina dividendo la parte di premio investito da convertire in quote per il valore unitario della quota del/i Fondo/i Interno/i prescelto/i.

3. Valore complessivo dell'investimento

La somma del capitale assicurato iniziale descritto al precedente paragrafo 1 e del controvalore delle quote inizialmente attribuite descritto al precedente paragrafo 2 costituisce il **valore complessivo iniziale dell'investimento**.

Il valore complessivo iniziale dell'investimento varia nel tempo per effetto:

- di eventuali versamenti aggiuntivi;
- dell'adeguamento del capitale assicurato;
- della variazione del valore della quota dei Fondi Interni;
- di eventuali riscatti parziali;
- di eventuali operazioni di switch, Cambio Mix e Ribilanciamento.

4. Investimento dei versamenti aggiuntivi

In caso di eventuali versamenti aggiuntivi, la data di investimento è il **terzo giorno lavorativo successivo a quello di disposizione del versamento aggiuntivo presso la banca intermediaria del contratto**, a condizione che la compagnia abbia incassato il premio.

Se la data di investimento del premio aggiuntivo cade in un giorno in cui il valore unitario delle quote dei Fondi Interni non è calcolato, l'intera operazione di investimento viene effettuata il primo giorno utile di valorizzazione successivo.

Alla data di investimento del versamento aggiuntivo:

- la parte di premio aggiuntivo investito confluita nella Gestione Separata si aggiunge al capitale assicurato;
- la parte di premio aggiuntivo investito convertita in quote del/i Fondo/i Interno/i integra il controvalore delle quote attribuite.

La **conversione in quote** avviene alla data di investimento, descritta sopra, sulla base del valore unitario delle quote del/i Fondo/i Interno/i rilevato alla stessa data.

Il numero delle quote da attribuire al cliente si determina dividendo la parte di premio aggiuntivo investito da convertire in quote per il valore unitario delle quote del/i Fondo/i Interno/i.

Per eventuali versamenti aggiuntivi effettuati con **bonifico bancario** la data di investimento è il **quinto**

giorno lavorativo successivo alla data di effettivo accredito del premio sul conto corrente della compagnia. Se questo giorno cade in un giorno in cui il valore unitario delle quote dei Fondi Interni non è calcolato, l'intera operazione di investimento viene effettuata il primo giorno utile di valorizzazione successivo. Si rimanda all'articolo 27 per la definizione dei giorni lavorativi.

Articolo 7

Il recesso (Articolo 177 D. Lgs. 209/2005)

1. Tempo utile: 30 giorni

Il cliente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sottoscrizione della polizza:

- sottoscrivendo il modulo presso la banca intermediaria;
- oppure inviando una comunicazione scritta con lettera raccomandata A/R a:

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A.

Gestione Tecnica

Via M. Gioia, 22 - 20124 Milano

2. Cessazione degli obblighi

Compagnia e cliente sono liberi da qualsiasi obbligo contrattuale dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso (fa fede il timbro postale in caso di lettera raccomandata), oppure dalle ore 24:00 della data di sottoscrizione del modulo attribuita automaticamente dal sistema gestionale della banca.

3. Rimborso

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, completa della documentazione indicata al successivo articolo 24, la compagnia rimborsa al cliente:

- il premio complessivamente versato, se la comunicazione di recesso perviene prima della data di investimento;
- il premio complessivamente versato tenuto conto del possibile incremento o decremento del valore delle quote con riferimento alla parte di premio investito destinata al/i Fondo/i Interno/i, se la comunicazione di recesso perviene dalla data di investimento in poi.

In quest'ultimo caso, le quote vengono disinvestite **il terzo giorno lavorativo successivo alla data di pervenimento della comunicazione di recesso**, moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario delle quote stesse alla data di disinvestimento. Se questo giorno cade in un giorno in cui il valore unitario delle quote dei Fondi Interni non è calcolato, le quote vengono disinvestite il primo giorno utile di valorizzazione successivo.

Si rimanda all'articolo 27 per la definizione dei giorni lavorativi.

Articolo 8 I beneficiari

1. Designazione del beneficiario

Il beneficiario è la persona a cui la compagnia paga la prestazione prevista in caso di decesso del cliente. Il cliente può indicare in polizza uno o più beneficiari, anche mediante designazione nominativa.

Nel solo caso di designazione nominativa del/dei beneficiario/beneficiari, al fine di consentire alla compagnia il corretto adempimento delle norme in materia di antiriciclaggio, il cliente è tenuto a fornire le complete generalità del beneficiario e in particolare:

- nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, luogo di nascita, recapito e contatti e il legame tra beneficiario e cliente, se la designazione fa riferimento ad una persona fisica;
- ragione sociale, codice fiscale/partita iva, data di costituzione, indirizzo della sede legale, recapito e contatti e il legame tra beneficiario e cliente, se la designazione fa riferimento ad una persona giuridica.

Il cliente è tenuto ad indicare le suddette generalità sia alla sottoscrizione del contratto sia successivamente, in corso di contratto, in caso di revoca e/o modifica del beneficiario originariamente designato.

Il cliente può revocare e/o modificare il beneficiario in qualsiasi momento tranne:

- quando il cliente e il beneficiario hanno dichiarato per iscritto rispettivamente di rinunciare al potere di revoca e di accettare il beneficio. In questo caso, il riscatto totale o parziale, la costituzione in pegno e qualsiasi altro atto dispositivo del contratto potranno essere effettuati solo con il consenso scritto del beneficiario;
- dopo la morte del cliente;
- dopo che, una volta verificato l'evento, il beneficiario ha comunicato per iscritto alla compagnia di volersi avvalere del beneficio.

2. Validità della designazione

Le eventuali modifiche e/o revoche del beneficiario devono essere comunicate per iscritto alla compagnia, direttamente via posta o tramite la banca intermediaria, oppure disposte per testamento.

La variazione non è valida se non riporta il numero della polizza. In caso di inefficacia della designazione disposta dal cliente rimane valida la precedente designazione o, in mancanza, le somme rientrano nel patrimonio ereditario.

3. Diritto proprio del beneficiario

Secondo l'articolo 1920 del codice civile, il beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquisisce, per effetto della designazione fatta a suo favore dal cliente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. In particolare, ciò significa che le somme pagate in caso di decesso del cliente non rientrano

nella massa ereditaria. In caso di più beneficiari, la compagnia liquida la prestazione assicurata in parti uguali, salvo diversa indicazione del cliente.

4. Referente terzo

Il cliente, per specifiche esigenze di riservatezza, può indicare i dati necessari per l'identificazione e il contatto di un referente terzo, diverso dal/dai beneficiario/beneficiari, che la compagnia potrà contattare in caso di decesso del cliente per il pagamento della prestazione assicurata a favore del/i beneficiario/i, quando non risulti possibile contattare il/i beneficiario/i stesso/i. **È ammesso un solo referente terzo per contratto.**

Il cliente a tal riguardo si impegna, assumendosene ogni conseguente responsabilità e sollevando la compagnia da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a seguito del proprio inadempimento ai seguenti impegni, a:

- a) conferire specifico incarico al referente terzo individuato e a impartire allo stesso tutte le istruzioni necessarie per supportare la compagnia al fine di contattare il/i beneficiario/i;
- b) consegnare al referente terzo, all'atto della nomina, copia della pertinente Informativa sul trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, allegata al Documento di polizza e disponibile sul sito internet della compagnia;
- c) informare tempestivamente per iscritto la compagnia nel caso di revoca dell'incarico oppure nel caso in cui il referente terzo rinunciasse all'incarico o, comunque, non fosse più in grado, in corso di contratto, di svolgere l'incarico;
- d) informare tempestivamente per iscritto la compagnia dei nuovi dati di contatto del referente terzo qualora dovessero cambiare in corso di contratto.

Il cliente potrà sempre modificare o revocare un referente terzo precedentemente designato, recandosi in filiale o comunicandolo alla compagnia direttamente via posta o Posta Elettronica Certificata.

Nel caso di nomina di un nuovo referente terzo, dovranno essere forniti anche tutti i dati necessari per l'identificazione dello stesso e i relativi dati per contattarlo. Il nuovo referente terzo designato non potrà coincidere con uno dei beneficiari, se nominativamente designati, pertanto, nel caso in cui il nuovo referente terzo designato coincida con il beneficiario, la nuova nomina non sarà valida e l'eventuale referente terzo precedentemente nominato si considererà comunque revocato, senza la necessità per la compagnia di effettuare alcuna comunicazione propedeutica. La revoca e la modifica del referente terzo saranno valide dal momento in cui la compagnia ne viene a conoscenza secondo le modalità sopra descritte. Infine, nel caso in cui, a seguito di modifica del beneficiario, quest'ultimo

dovesse coincidere con il referente terzo individuato, lo stesso decadrebbe automaticamente dall'incarico per incompatibilità, senza la necessità per la compagnia di effettuare alcuna comunicazione propedeutica.

Articolo 9

La cessione del contratto e il pegno

1. Facoltà del cliente

Il cliente può dare in pegno il contratto, **ma non può cederlo ad altri**.

2. Efficacia

L'atto di pegno diventa efficace quando la compagnia prende nota sulla polizza o sull'appendice a essa allegata dell'avvenuta costituzione in pegno.

3. Assenso scritto

Nel caso in cui il contratto sia stato dato in pegno, per richiedere il riscatto è necessario l'assenso scritto del creditore titolare del pegno.

Articolo 10

I prestiti

Questo contratto non prevede la concessione di prestiti.

Articolo 11

La non pignorabilità e la non sequestrabilità

Le somme dovute dalla compagnia al cliente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare, salvo nei casi specificamente indicati dalla legge (articolo 1923 del codice civile).

Articolo 12

Le imposte

Le imposte relative a questo contratto sono a carico del cliente, del beneficiario o degli aventi diritto.

Articolo 13

Le norme di riferimento

Per tutto ciò che non è espressamente regolato da questo contratto, valgono le norme della legge italiana.

Articolo 14

Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente

Come disposto dalla legge, tutte le controversie devono essere sottoposte a un tentativo di mediazione.

Se la mediazione non ha successo il foro competente per le controversie relative al contratto è quello del luogo di residenza o domicilio principale del cliente o dei soggetti che intendono far valere i propri diritti.

In caso di controversie relative a polizze acquistate da cittadini residenti nell'Unione Europea sul sito internet della compagnia o di Intesa Sanpaolo, è possibile utilizzare la piattaforma web "Risoluzione online delle controversie" istituita dalla Commissione Europea (Regolamento UE n. 524/2013) accessibile all'indirizzo: <https://ec.europa.eu/consumers/odr/>. La piattaforma mette a disposizione dei consumatori residenti nell'Unione Europea, l'elenco degli Organismi a cui è possibile rivolgersi per la risoluzione extragiudiziale della controversia.

Articolo 15

Area clienti

La compagnia mette a disposizione dei clienti, all'interno del proprio sito internet www.intesasanpaoloassicurazioni.com, un'apposita area clienti.

Secondo tempi e modalità previsti dalla normativa di riferimento, nell'area clienti è possibile consultare le coperture assicurative in vigore, le condizioni di assicurazione del prodotto sottoscritto, il dettaglio dei premi versati, il valore di riscatto della polizza, i dati anagrafici e i recapiti dei beneficiari designati nominativamente e del referente terzo se indicato, oltre a ogni altra informazione utile a conoscere la propria posizione assicurativa. È possibile inoltre modificare i propri dati anagrafici, effettuare versamenti aggiuntivi e richiedere il riscatto.

Il servizio è gratuito e vi si accede mediante autenticazione con i codici di accesso rilasciati direttamente dalla compagnia su richiesta del cliente. I codici di accesso garantiscono al cliente, durante l'utilizzo dell'area clienti, un adeguato livello di riservatezza e sicurezza.

L'utilizzo dell'area clienti è disciplinato dalle condizioni di servizio da accettare al primo accesso.

Il cliente in ogni caso potrà utilizzare le funzionalità dell'area clienti messe a disposizione tempo per tempo della compagnia.

Sezione II - Le prestazioni, i rischi e i rendimenti

Articolo 16

La prestazione assicurata: capitale riconosciuto in caso di decesso del cliente

In caso di decesso del cliente, la compagnia si impegna a pagare, ai beneficiari designati, un capitale pari al **valore complessivo dell'investimento**, come definito al successivo paragrafo 1. Questo capitale sarà **incrementato di una percentuale variabile in funzione dell'età del cliente alla data di decesso**, come definita al successivo paragrafo 2.

1. Determinazione del valore complessivo dell'investimento riconosciuto in caso di decesso del cliente

In caso di decesso, il valore complessivo dell'investimento è pari alla somma di questi importi:

- il **capitale assicurato maturato alla data di disinvestimento**. Questo capitale è costituito da ciascuna parte di premio investita nella Gestione Separata, adeguata in base ai rendimenti della Gestione stessa - al netto del costo di gestione - fino alla data di disinvestimento, tenuto conto degli effetti di eventuali riscatti parziali, Ribilanciamenti, Cambi Mix o switch. In ogni caso il capitale assicurato non potrà risultare inferiore alla corrispondente parte dei premi investiti nella Gestione Separata, tenuto conto degli effetti di eventuali riscatti parziali, Ribilanciamenti, Cambi Mix o switch;
- il **controvalore delle quote detenute** alla data di disinvestimento. Questo controvalore si ottiene moltiplicando il numero di quote detenute del/i Fondo/i Interno/i per il corrispondente valore unitario della quota alla data di disinvestimento.

La **data di disinvestimento**, per il calcolo del valore complessivo dell'investimento, è il **terzo giorno lavorativo successivo alla data di comunicazione di decesso**.

Se la data di disinvestimento cade in un giorno in cui il valore unitario delle quote dei Fondi Interni non è calcolato, l'intera operazione di disinvestimento viene effettuata il primo giorno utile di valorizzazione successivo.

Si rimanda all'articolo 27 per la definizione dei giorni lavorativi.

La **data di comunicazione di decesso** è la data in cui la compagnia riceve la richiesta di liquidazione corredata da uno dei seguenti documenti che provano il decesso del cliente:

- certificato di morte;
- verbale di pubblicazione del testamento;
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva;
- estratto di morte;
- attestazione giudiziale.

2. Maggiorazione del valore complessivo dell'investimento in caso di decesso del cliente

In caso di decesso, il valore complessivo dell'investimento è incrementato di una percentuale che varia in base all'età del cliente alla data di decesso, come indicato in tabella:

Età del cliente alla data di decesso	Percentuale di incremento
Pari o inferiore a 75 anni compiuti	1,0%
Superiore a 75 anni compiuti	0,1%

A partire dalla data di decorrenza del contratto, il capitale in caso di decesso è pagato qualunque sia la causa del decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione del cliente.

Qualora la comunicazione di decesso del cliente dovesse pervenire prima della data di decorrenza del contratto, la compagnia rimborserà, agli eredi del cliente, il premio complessivamente versato.

Articolo 17

Il riscatto e i costi di uscita

1. Termini

Trascorsi almeno 90 giorni dalla data di decorrenza del contratto, il cliente può chiedere il pagamento totale (riscatto totale) o parziale (riscatto parziale) del valore di riscatto.

2. Riscatto totale

Il valore di riscatto totale è pari al **valore complessivo dell'investimento** dato dalla somma del:

- **capitale assicurato maturato alla data di disinvestimento**. Questo capitale è costituito da ciascuna parte di premio investita nella Gestione Separata adeguata in base ai rendimenti della Gestione stessa - al netto del costo di gestione - fino alla data di disinvestimento, tenuto conto degli effetti di eventuali riscatti parziali, Ribilanciamenti, Cambi Mix e switch. In ogni caso il capitale assicurato non potrà risultare inferiore alla corrispondente parte dei

premi investiti nella Gestione Separata, tenuto conto degli effetti di eventuali riscatti parziali, Ribilanciamenti, Cambi Mix o switch;

- **controvalore delle quote detenute alla data di disinvestimento.** Questo controvalore si ottiene moltiplicando il numero di quote detenute del/i Fondo/i Interno/i per il corrispondente valore unitario della quota alla data di disinvestimento.

La **data di disinvestimento**, per il calcolo del valore complessivo dell'investimento, è il **terzo giorno lavorativo successivo alla data di richiesta del riscatto totale**.

Se la data di disinvestimento cade in un giorno in cui il valore unitario delle quote dei Fondi Interni non è calcolato, l'intera operazione di disinvestimento viene effettuata il primo giorno utile di valorizzazione successivo.

Si rimanda all'articolo 27 per la definizione dei giorni lavorativi.

Per **data di richiesta del riscatto totale** si intende la data in cui la compagnia o la banca intermediaria - per le richieste inoltrate tramite la rete distributiva - riceve la richiesta di riscatto completa di tutta la documentazione indicata all'articolo 24.

Il valore di riscatto descritto sopra viene pagato al cliente al netto del costo indicato al successivo paragrafo 4.

3. Riscatto parziale

La richiesta di riscatto parziale è ammessa se:

- l'importo richiesto è almeno pari a **1.000,00 euro**;
- il valore complessivo residuo dell'investimento, dopo il riscatto parziale, è:
 - per il Mix Base Stabilità 70, pari o superiore a **5.000,00 euro**;
 - per il Mix Premium, pari o superiore a **10.000,00 euro**.

Prima di procedere con l'operazione di riscatto parziale, la compagnia verifica il rispetto delle condizioni sopra descritte sulla base dei valori che risultano alla data di richiesta del riscatto.

3.1 Modalità di prelievo dell'importo di riscatto parziale

La compagnia esegue l'operazione di riscatto parziale prelevando l'importo richiesto in maniera proporzionale dalla Gestione Separata e dal/i Fondo/i Interno/i secondo le percentuali di ripartizione effettive che risultano alla data di disinvestimento.

La **data di disinvestimento**, in caso di riscatto parziale, è il **terzo giorno lavorativo successivo alla data di richiesta del riscatto parziale**.

Se la data di disinvestimento cade in un giorno in cui il valore unitario delle quote dei Fondi Interni non è calcolato, l'intera operazione di disinvestimento viene effettuata il primo giorno utile di valorizzazione successivo.

Si rimanda all'articolo 27 per la definizione dei giorni lavorativi.

Per **data di richiesta del riscatto parziale** si intende la data in cui la compagnia o la banca intermediaria - per le richieste inoltrate tramite la rete distributiva - riceve la richiesta di riscatto completa di tutta la documentazione indicata all'articolo 24.

L'importo del riscatto parziale viene pagato al cliente al netto del costo indicato al successivo paragrafo 4.

In seguito al riscatto parziale, il contratto resta in vigore per un valore complessivo residuo dell'investimento.

4. Costi di riscatto

Il costo applicato in caso di riscatto totale e di riscatto parziale varia in base al periodo di tempo trascorso tra la data di decorrenza del contratto e la data di disinvestimento, come indicato in tabella:

Periodo di tempo trascorso	Riscatto totale: costo da applicare all'importo lordo riscattato	Riscatto parziale: costo da applicare all'importo lordo riscattato
Meno di 90 giorni dalla data di decorrenza del contratto	Riscatto non ammesso	Riscatto non ammesso
Dal 91° giorno di durata del contratto e fino al giorno che precede il 1° anniversario del contratto	2,00% con il minimo di 30,00 euro	2,00% con il minimo di 30,00 euro
Dal giorno in cui ricorre il 1° anniversario del contratto e fino al giorno che precede la ricorrenza del 5° anniversario del contratto	1,00% con il minimo di 30,00 euro	1,00% con il minimo di 30,00 euro
Dal giorno in cui ricorre il 5° anniversario del contratto e fino al giorno che precede la ricorrenza del 10° anniversario del contratto	30,00 euro	30,00 euro
Dal giorno in cui ricorre il 10° anniversario del contratto in poi	0,00 euro	30,00 euro

Per facilitare la comprensione delle modalità di applicazione del costo di riscatto si rimanda agli esempi numerici riportati nell'**Allegato 1: Esempi di applicazione dei costi di ingresso applicati ai premi versati e dei costi di uscita applicati in caso di riscatto** alle presenti condizioni di assicurazione.

Articolo 18

L'adeguamento del capitale assicurato relativo all'investimento nella Gestione Separata e i costi di gestione

Per la parte di investimento nella Gestione Separata Trendifondo Intesa Vita, il contratto prevede l'adeguamento annuale del capitale assicurato.

La compagnia effettua l'adeguamento del capitale assicurato il **31 dicembre** di ogni anno (data di adeguamento annuo) applicando il tasso annuo di adeguamento attribuito.

1. Determinazione del tasso annuo di adeguamento

Il tasso annuo di adeguamento è pari al rendimento annuo della Gestione Separata - realizzato nei dodici mesi che precedono l'inizio del mese antecedente quello in cui viene effettuato l'adeguamento - diminuito del costo di gestione trattenuto dalla compagnia pari all'1,30% annuo.

Il tasso annuo di adeguamento attribuito potrebbe assumere anche valore negativo determinando un decremento del capitale assicurato.

Ogni nuovo adeguamento si applica sul capitale assicurato comprensivo degli effetti di tutti gli adeguamenti precedenti.

In caso di decesso dell'assicurato o di riscatto è prevista comunque la garanzia di un rendimento minimo pari allo 0%; ciò significa che, in questi casi, il capitale assicurato non potrà essere inferiore alla corrispondente parte dei premi investiti nella Gestione Separata, tenuto conto degli effetti di eventuali riscatti parziali, Ribilanciamenti, Cambi Mix o switch.

2. Modalità di adeguamento del capitale assicurato

Di seguito sono descritte le modalità di applicazione del tasso di adeguamento a tutti gli importi in entrata nella Gestione Separata e in uscita dalla Gestione Separata. Più in dettaglio:

- per **importi in entrata** si intendono:
 - il capitale assicurato iniziale che deriva dalla parte di premio unico investita nella Gestione Separata;
 - il capitale assicurato che deriva dalla parte di eventuali versamenti aggiuntivi investita nella Gestione Separata;

- l'importo trasferito nella Gestione Separata in seguito a eventuali operazioni di Ribilanciamento, Cambio Mix o switch.
- per **importi in uscita** si intendono:
 - il capitale assicurato riconosciuto in caso di decesso del cliente;
 - il capitale assicurato riconosciuto in caso di richiesta di riscatto parziale o di riscatto totale;
 - il capitale assicurato trasferito dalla Gestione Separata in seguito a eventuali operazioni di Ribilanciamento, Cambio Mix o switch.

Il tasso di adeguamento:

- per **tutti gli importi in entrata, si applica** in proporzione al periodo di tempo trascorso (in pro rata temporis) dalla data di investimento fino al successivo 31 dicembre o, se antecedente, fino alla data di disinvestimento dell'operazione considerata;
- per **tutti gli importi in uscita, si applica** in proporzione al periodo di tempo trascorso (in pro rata temporis) dall'ultima data di adeguamento (31 dicembre immediatamente precedente) o, se posteriore, dalla data di investimento - in caso di eventuali Cambi Mix, Ribilanciamenti, switch o riscatti parziali - fino alla data di disinvestimento conseguente all'operazione considerata.

In questi casi il rendimento della Gestione Separata utilizzato è quello realizzato nei dodici mesi che precedono l'inizio del mese antecedente quello della data effetto dell'operazione.

Articolo 19

Valorizzazione delle quote dei Fondi Interni e costi di gestione

1. Valorizzazione delle quote

Il valore unitario della quota di ciascun Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione dei Fondi Interni, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il calendario di valorizzazione, dividendo il valore complessivo netto di ciascun Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte nel relativo Regolamento, per il numero complessivo delle quote di ciascun Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato. Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra decimale.

Per tutte le informazioni di dettaglio si rimanda ai Regolamenti dei Fondi Interni.

Analogamente nel caso di turbativa di mercato e/o decisione degli organi di Borsa per cui si verifichi l'assenza di quotazioni nelle piazze di Milano e/o Londra e/o Francoforte la compagnia potrà non calcolare e pubblicare il valore unitario delle quote, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno è pubblicato giornalmente sul sito internet della compagnia www.intesasanpaoloassicurazioni.com. **Tale valore è al netto di qualsiasi onere a carico di Fondi Interni.**

In caso di mancata valorizzazione delle quote unitarie dovuta a turbativa di mercato e/o decisione degli organi di Borsa, la compagnia informerà i clienti attraverso il sito internet.

2. Costi gravanti sui Fondi Interni

I costi gravanti su ciascun Fondo Interno sono di seguito indicati.

a) **Remunerazione della compagnia:** per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti è prevista una **commissione di gestione** pari a una percentuale, espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio di ciascun Fondo Interno. La commissione di gestione è calcolata giornalmente e prelevata dalla compagnia con cadenza trimestrale. La commissione di gestione, per ogni singolo Fondo Interno, è evidenziata nella seguente tabella:

Fondo Interno	Commissione di gestione annua
Multiasset Flex 5	1,20%
Obbligazionario Flex	1,50%
Multiasset Flex 10	1,60%
Multiasset Flex 15	1,80%
Azionario Flex	2,10%

b) **Commissioni di performance**¹: con riferimento al generico anno solare, è previsto, per ogni Fondo Interno, un costo pari al 20% della differenza (overperformance), se positiva, tra:

- l'incremento percentuale fatto registrare dal valore unitario della quota all'ultima data di valorizzazione dell'anno solare corrente rispetto all'**High Water Mark**² rilevato all'ultima data di valorizzazione dell'anno solare precedente

e

- il rendimento, se positivo, del **parametro di riferimento**³ nello stesso periodo (nel primo anno di operatività dei Fondi Interni viene considerata la frazione d'anno compresa tra la data di prima valorizzazione dei Fondi Interni e l'ultima data di valorizzazione dell'anno solare).

1. La **commissione di performance** è applicata al valore complessivo medio del patrimonio di ogni Fondo Interno rilevato nel periodo com-

preso tra l'ultimo giorno di valorizzazione dell'anno precedente e la data di valorizzazione oppure al valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno nel giorno di calcolo se minore.

2. L'**High Water Mark** è il più alto valore unitario della quota raggiunto dal Fondo Interno dall'inizio della sua operatività rilevato in corrispondenza dell'ultima data di valorizzazione di ogni anno solare. Alla data di costituzione dei Fondi Interni è posto convenzionalmente uguale al valore iniziale della quota, cioè a 10,00 euro. Con riferimento al calcolo delle commissioni di performance, una delle condizioni per il calcolo di tali commissioni è che il valore unitario della quota sia superiore a quello dell'High Water Mark.

3. Parametro di riferimento

Fondo Interno	Parametro di riferimento
Multiasset Flex 5	Indice Barclays Euro Treasury Bills (codice Bloomberg: LEB1TREU) + 0,75%
Obbligazionario Flex	Indice Barclays Euro Treasury Bills (codice Bloomberg: LEB1TREU) + 2,00%
Multiasset Flex 10	Indice Barclays Euro Treasury Bills (codice Bloomberg: LEB1TREU) + 2,25%
Multiasset Flex 15	Indice Barclays Euro Treasury Bills (codice Bloomberg: LEB1TREU) + 2,75%
Azionario Flex	Indice Barclays Euro Treasury Bills (codice Bloomberg: LEB1TREU) + 3,25%

L'indice Barclays Euro Treasury Bills è un indice composto dai titoli di Stato di alcuni Paesi dell'Area euro, zero coupon, denominati in euro e aventi una scadenza inferiore ai 12 mesi e 15 giorni al momento dell'emissione.

Il calcolo della commissione annua di performance è effettuato in occasione di ogni valorizzazione dei Fondi Interni, accantonando un rateo che fa riferimento all'overperformance maturata rispetto all'ultima data di valorizzazione dell'anno solare precedente.

È prevista una commissione massima complessivamente prelevabile (come somma delle commissioni di cui alle lettere a) e b)), per ciascun Fondo Interno, pari alla commissione di gestione a cui si aggiunge il 100% della commissione di gestione stessa; quest'ultima percentuale costituisce il massimo prelevabile a titolo di commissione di performance.

Per facilitare la comprensione delle modalità di calcolo della commissione di performance si rimanda agli esempi numerici riportati nell'**Allegato 3: Esempi sulle modalità di calcolo della commissione di performance gravante sui Fondi Interni** alle presenti condizioni di assicurazione.

- c) **Remunerazione della SGR (relativa all'acquisto di OICR da parte dei Fondi Interni):** sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, in misura massima pari all'1,20% annuo degli attivi stessi.

Sono previste inoltre commissioni di overperformance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La compagnia si riserva di modificare il costo massimo di queste commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la compagnia ne darà preventiva comunicazione ai clienti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate ai Fondi Interni, il diritto di riscatto senza penalità.

Sui Fondi Interni non gravano oneri connessi alla sottoscrizione e al rimborso di quote degli OICR.

d) Altri costi a carico dei Fondi Interni:

- eventuali oneri di intermediazione sulla compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese per l'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto dei Fondi Interni;
- eventuali spese bancarie per le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Articolo 20

Operazioni di Cambio Mix

1. Che cos'è il Cambio Mix

È l'operazione che consente al cliente di passare da una combinazione di investimento (cosiddetto Mix di provenienza) a un'altra (cosiddetto Mix di destinazione) tra quelle previste dal contratto; in particolare il cliente può:

- passare dal Mix Base Stabilità 70, scelto alla sottoscrizione, al Mix Premium;
- passare dal Mix Premium, scelto alla sottoscrizione o successivamente, al Mix Base Stabilità 70.

Il Cambio Mix avviene trasferendo tra le diverse componenti gli importi che, dal confronto tra le due combinazioni di investimento, risultano in eccedenza o mancanti, secondo le modalità descritte al successivo paragrafo 3.

La ripartizione percentuale dell'investimento richiesta con l'operazione di Cambio Mix sarà utilizzata per ripartire eventuali futuri versamenti aggiuntivi.

2. Termini e condizioni per la richiesta di Cambio Mix

Il cliente può chiedere il Cambio Mix trascorsi almeno **90 giorni** dalla data di decorrenza, sottoscrivendo il modulo disponibile presso la banca intermediaria del contratto.

Il passaggio dal Mix Base Stabilità 70 al Mix Premium è ammesso se, alla data della richiesta, il valore complessivo dell'investimento è pari o superiore a **20.000,00 euro**. In questo caso il cliente deve indicare le percentuali di investimento tra le componenti del Mix Premium nel rispetto dei seguenti limiti:

- in caso di trasferimento verso la Gestione Separata, il valore che risulta sulla Gestione stessa non deve superare il **70%** del valore complessivo dell'investimento;
- in caso di trasferimento parziale dalla Gestione Separata a uno o più Fondi Interni, il capitale assicurato residuo sulla Gestione Separata non deve risultare inferiore al **20%** del valore complessivo dell'investimento;
- in caso di trasferimento in un nuovo Fondo Interno, l'importo minimo da trasferire, al lordo dell'eventuale costo dell'operazione, deve essere almeno pari a **1.000,00 euro**;
- in caso di trasferimento parziale/totale da un Fondo Interno a un altro Fondo Interno:
 - il controvalore delle quote residuo sul Fondo Interno di uscita deve essere almeno pari a **1.000,00 euro**;
 - l'importo trasferito, al lordo dell'eventuale costo dell'operazione, sommato al controvalore del Fondo Interno di entrata deve risultare almeno pari a **1.000,00 euro**.

Per ogni anno solare sono ammesse quattro operazioni di Cambio Mix.

3. Modalità di esecuzione dell'operazione di Cambio Mix

Prima di procedere con l'operazione di Cambio Mix e determinare gli importi da trasferire dalle componenti del Mix di provenienza alle componenti del Mix di destinazione, la compagnia verifica il rispetto delle condizioni indicate al precedente paragrafo 2.

Tale verifica si effettua sulla base del valore, calcolato alla **data di richiesta di Cambio Mix**, delle singole componenti in vigore sul contratto. In particolare, la data di riferimento per calcolare questi valori è la data dell'ultimo valore quota disponibile al momento della richiesta di Cambio Mix; in questa data quindi vengono determinati il controvalore delle quote dei Fondi Interni e l'adeguamento del capitale assicurato.

Per **data di richiesta del Cambio Mix** si intende la data in cui la compagnia o la banca intermediaria - per le richieste inoltrate tramite la rete distributiva - riceve la richiesta di Cambio Mix completa di documentazione, se prevista.

Gli importi da trasferire per dar seguito all'operazione di Cambio Mix vengono determinati alla **data di disinvestimento/investimento** che corrisponde

al **terzo giorno lavorativo successivo alla data di richiesta del Cambio Mix**. Se questo giorno cade in un giorno in cui il valore unitario delle quote dei Fondi Interni non è calcolato, l'intera operazione viene effettuata il primo giorno utile di valorizzazione successivo.

Si rimanda all'articolo 27 per la definizione dei giorni lavorativi.

In seguito al Cambio Mix la compagnia invierà al cliente una comunicazione con il dettaglio dell'operazione.

4. Costi dell'operazione di Cambio Mix

Per ogni anno solare la prima operazione di Cambio Mix è gratuita, le successive hanno un costo fisso di 30,00 euro. L'eventuale costo è prelevato in proporzione da ciascun importo trasferito nelle componenti oggetto dell'operazione di Cambio Mix.

Articolo 21 Operazioni di Ribilanciamento

L'operazione di Ribilanciamento è consentita solo ai clienti con contratto collegato al Mix Base Stabilità 70.

1. Che cos'è il Ribilanciamento

Se la ripartizione percentuale effettiva dell'investimento si è discostata dalla ripartizione predefinita prevista dal Mix Base Stabilità 70 in vigore sul contratto, per effetto dell'adeguamento attribuito dalla Gestione Separata e alla variazione del valore delle quote del Fondo Interno, il cliente può chiedere un Ribilanciamento.

Il Ribilanciamento consente, infatti, al cliente di riportare la ripartizione percentuale effettiva del valore complessivo dell'investimento alla ripartizione percentuale predefinita prevista dal Mix Base Stabilità 70 in vigore sul contratto.

Il Ribilanciamento avviene trasferendo tra le componenti del Mix Base Stabilità 70 gli importi che risultano in eccedenza o mancanti, secondo le modalità descritte al successivo paragrafo 3.

2. Termini e condizioni per la richiesta di Ribilanciamento

Il cliente può chiedere il Ribilanciamento trascorsi almeno **90 giorni** dalla data di decorrenza, sottoscrivendo il modulo disponibile presso la banca intermediaria del contratto.

L'operazione è ammessa se, alla data della richiesta, per una delle componenti del Mix Base Stabilità 70 risulta una variazione, rispetto alla ripartizione predefinita, pari almeno a **100,00 euro**.

Per ogni anno solare sono ammesse quattro operazioni di Ribilanciamento.

3. Modalità di esecuzione dell'operazione di Ribilanciamento

Prima di procedere con l'operazione di Ribilanciamento e determinare gli importi da trasferire tra le componenti del Mix Base Stabilità 70, la compagnia verifica il rispetto delle condizioni indicate al precedente paragrafo 2.

Tale verifica si effettua sulla base del valore, calcolato alla **data di richiesta di Ribilanciamento**, delle singole componenti in vigore sul contratto. In particolare, la data di riferimento per calcolare questi valori è la data dell'ultimo valore quota disponibile al momento della richiesta di Ribilanciamento; in questa data quindi vengono determinati il controvalore delle quote del Fondo Interno e l'adeguamento del capitale assicurato.

Per data di **richiesta del Ribilanciamento** si intende la data in cui la compagnia o la banca intermediaria - per le richieste inoltrate tramite la rete distributiva - riceve la richiesta di Ribilanciamento completa di documentazione, se prevista.

Gli importi da trasferire per dar seguito all'operazione di Ribilanciamento vengono determinati alla **data di disinvestimento/investimento** che corrisponde al **terzo giorno lavorativo successivo alla data della richiesta del Ribilanciamento**. Se questo giorno cade in un giorno in cui il valore unitario delle quote dei Fondi Interni non è calcolato, l'intera operazione viene effettuata il primo giorno utile di valorizzazione successivo.

Si rimanda all'articolo 27 per la definizione dei giorni lavorativi.

In seguito al Ribilanciamento la compagnia invierà al cliente una comunicazione con il dettaglio dell'operazione.

4. Costi dell'operazione di Ribilanciamento

Per ogni anno solare la prima operazione di Ribilanciamento è gratuita, le successive hanno un costo fisso di 30,00 euro. L'eventuale costo è prelevato in proporzione dall'importo trasferito nella componente oggetto dell'operazione di Ribilanciamento.

Articolo 22 Operazioni di switch

L'operazione di switch è consentita solo ai clienti con contratto collegato al Mix Premium.

1. Che cos'è lo switch

È l'operazione che consente al cliente di trasferire, in tutto o in parte, somme tra le diverse componenti del Mix Premium e di modificare la ripartizione del

valore complessivo dell'investimento; più in dettaglio, il cliente può chiedere il trasferimento:

- **totale** da un Fondo Interno verso uno o più Fondi Interni o verso la Gestione Separata; in particolare il cliente può trasferire le somme complessivamente presenti su un Fondo Interno:
 - a un altro Fondo Interno già presente nel Mix Premium in vigore sul contratto, o
 - a uno o più nuovi Fondi Interni tra quelli disponibili, oppure
 - alla Gestione Separata;
- **parziale** da un Fondo Interno verso un altro Fondo Interno o verso la Gestione Separata; in particolare il cliente può trasferire in parte le somme presenti su uno o più Fondi Interni:
 - ad altri Fondi Interni (già presenti nel Mix Premium in vigore sul contratto o nuovi Fondi Interni tra quelli disponibili), oppure
 - alla Gestione Separata;
- **parziale** dalla Gestione Separata verso uno o più Fondi Interni; in particolare il cliente può trasferire in parte le somme presenti nella Gestione Separata a uno o più Fondi Interni (già presenti nel Mix Premium in vigore sul contratto o nuovi Fondi Interni tra quelli disponibili).

La nuova ripartizione percentuale dell'investimento alla data di richiesta, che deriva dall'operazione di switch, sarà utilizzata per ripartire eventuali futuri versamenti aggiuntivi.

La nuova ripartizione percentuale è data dal valore delle singole componenti del Mix Premium calcolata come descritto al successivo paragrafo 3 e tenendo conto dei trasferimenti, al lordo dell'eventuale costo dell'operazione, tra le diverse componenti per effetto dello switch.

2. Termini e condizioni per la richiesta di switch

Il cliente può chiedere lo switch trascorsi almeno **90 giorni** dalla data di decorrenza, sottoscrivendo il modulo disponibile presso la banca intermediaria del contratto.

L'operazione, indipendentemente dal valore complessivo dell'investimento relativo al Mix Premium in vigore sul contratto, è ammessa se alla data di richiesta sono rispettate queste condizioni:

- l'importo minimo complessivamente disinvestito deve risultare pari almeno a **300,00 euro**;
- in caso di trasferimento verso la Gestione Separata, il valore che risulta sulla Gestione stessa non deve superare il **70%** del valore complessivo dell'investimento;
- in caso di trasferimento in un nuovo Fondo Interno, l'importo minimo trasferito nel Fondo Interno, al lordo dell'eventuale costo dell'operazione, deve essere almeno pari a **1.000,00 euro**;

- in caso di trasferimento parziale/totale da un Fondo Interno a un altro Fondo Interno già presente nel Mix Premium in vigore sul contratto:
 - il controvalore delle quote residuo sul Fondo Interno di uscita deve essere almeno pari a **1.000,00 euro**;
 - l'importo trasferito, al lordo dell'eventuale costo dell'operazione, sommato al controvalore del Fondo Interno di entrata deve risultare almeno pari a **1.000,00 euro**;
- in caso di trasferimento parziale dalla Gestione Separata a uno o più Fondi Interni, il capitale assicurato residuo sulla Gestione Separata non deve risultare inferiore al **20%** del valore complessivo dell'investimento. **Non è possibile trasferire tutte le somme presenti nella Gestione Separata.**

Per ogni anno solare sono ammesse quattro operazioni di switch.

3. Modalità di esecuzione dell'operazione di switch

Prima di procedere con l'operazione di switch e determinare gli importi da trasferire, la compagnia verifica il rispetto delle condizioni indicate al precedente paragrafo 2. Tale verifica si effettua sulla base del valore, calcolato alla **data di richiesta dello switch**, delle singole componenti del Mix Premium in vigore sul contratto.

In particolare, la data di riferimento per calcolare questi valori è la data dell'ultimo valore quota disponibile al momento della richiesta di switch; in questa data quindi vengono determinati il controvalore delle quote dei Fondi Interni e l'adeguamento del capitale assicurato.

Per **data di richiesta dello switch** si intende la data in cui la compagnia o la banca intermediaria - per le richieste inoltrate tramite la rete distributiva - riceve la richiesta di switch completa di documentazione, se prevista.

Gli importi da trasferire per dar seguito all'operazione di switch vengono determinati alla **data di disinvestimento/investimento** che corrisponde al **terzo giorno lavorativo successivo alla data di richiesta dello switch**. Se questo giorno cade in un giorno in cui il valore unitario delle quote dei Fondi Interni non è calcolato, l'intera operazione viene effettuata il primo giorno utile di valorizzazione successivo.

Si rimanda all'articolo 27 per la definizione dei giorni lavorativi.

In seguito allo switch la compagnia invierà al cliente una comunicazione con il dettaglio dell'operazione.

4. Costi dell'operazione di switch

Per ogni anno solare le prime due operazioni di switch sono gratuite, le successive hanno un costo fisso di 30,00 euro. L'eventuale costo è prelevato in proporzione da ciascun importo trasferito nelle componenti oggetto dell'operazione di switch.

Articolo 23

Garanzie e rischi

1. Garanzia per la parte di investimento nella Gestione Separata

Per la parte di investimento nella Gestione Separata, in caso di decesso dell'assicurato o di riscatto è prevista la garanzia di un rendimento minimo pari allo 0%; ciò significa che, in questi casi, il capitale assicurato non potrà essere inferiore alla corrispondente parte dei premi investiti nella Gestione Separata, tenuto conto degli effetti di eventuali riscatti parziali, Ribilanciamenti, Cambi Mix o switch.

2. Rischi per la parte di investimento nei Fondi Interni

Per la parte di investimento nei Fondi Interni, la compagnia non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo.

Il controvalore delle quote riconosciuto dalla compagnia in caso di decesso del cliente o di riscatto potrebbe risultare inferiore alla corrispondente parte dei premi investiti per la variabilità del valore delle quote dei Fondi Interni.

Con la sottoscrizione del contratto, il cliente accetta un grado di rischio finanziario variabile in funzione della ripartizione dei premi investiti tra Gestione Separata e Fondi Interni. Infatti, relativamente alla parte di investimento in quote di Fondi Interni non è prevista alcuna garanzia o rendimento minimo. Pertanto il cliente si assume il rischio che deriva dal possibile andamento negativo del valore delle quote.

Sezione III - Obblighi della compagnia, del cliente e dei beneficiari: i pagamenti, la documentazione e la prescrizione

Articolo 24

I pagamenti della compagnia e la documentazione richiesta

1. Pagamenti entro 30 giorni

La compagnia effettuerà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria per la richiesta di pagamento.

Se il pagamento non avviene entro il termine stabilito, qualora il ritardo dipenda da fatti imputabili alla compagnia, gli interessi si calcolano al tasso legale determinato dalla legge dal giorno del ritardo fino alla data di effettivo pagamento, escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno (art. 1284, comma 1 del codice civile).

2. Modalità dei pagamenti

Tutti i pagamenti verranno effettuati tramite accredito in conto corrente bancario; per questo è richiesta l'indicazione delle coordinate bancarie (codice IBAN) su cui effettuare il pagamento. Per i pagamenti conseguenti al decesso del cliente, queste indicazioni dovranno essere firmate in originale da tutti i beneficiari della prestazione indicando anche il legame con eventuali cointestatari del conto corrente di accredito; per i pagamenti conseguenti al recesso, alla richiesta di riscatto totale o di riscatto parziale, le coordinate bancarie indicate dovranno fare riferimento esclusivamente a conti correnti intestati al cliente.

La compagnia dichiara espressamente che non darà corso alle richieste di liquidazione che prevedono il pagamento delle somme assicurate in "Paesi o territori a rischio", intendendosi tutti i Paesi o i territori non annoverati in quelli a regime antiriciclaggio equivalente (elencati dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 aprile 2015 e successive modificazioni e integrazioni) e, in ogni caso, quelli indicati da organismi internazionali competenti (per es. GAFI, OCSE) esposti a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero non cooperativi nello scambio di informazioni anche in materia fiscale.

3. Documenti

Per verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e individuare gli aventi diritto la compagnia deve ricevere, tramite la banca intermediaria o direttamente, i documenti necessari; i documenti da fornire nei vari casi sono i seguenti.

Recesso:

comunicazione firmata dal cliente inoltrata con le modalità indicate all'articolo 7.

Riscatto totale e parziale:

richiesta firmata dal cliente.

Decesso del cliente:

AVVERTENZA: Si richiama l'attenzione del cliente sulle finalità sottese alla richiesta della documentazione riportata nel seguito.

In particolare il cliente è consapevole che:

- la richiesta di acquisire dal beneficiario l'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata e la copia autentica dei testamenti (se presenti) risponde alla finalità di consentire una corretta individuazione degli aventi diritto alla prestazione assicurata.

- comunicazione di decesso del cliente con la richiesta di pagamento firmata dai beneficiari anche disgiuntamente tra loro; sul sito della compagnia è reperibile un esempio di modulo, ad uso facoltativo, per facilitare la raccolta delle informazioni;
- originale del certificato di morte del cliente o sua copia autentica con indicazione della data di nascita;
- in presenza di categorie particolari di dati personali relativi ai beneficiari (quali per esempio dati idonei a rilevare lo stato di salute o relativi a incapacità o infermità fisiche e/o psichiche connesse a stati giuridici come l'interdizione, l'inabilitazione o l'amministrazione di sostegno) sottoscrizione da parte dei beneficiari dello specifico modulo di consenso al trattamento dei dati;
- originale del provvedimento o dei provvedimenti del Giudice Tutelare o sua/loro copia autentica, con il quale si autorizza chi esercita la potestà parentale/tutore/curatore/amministratore di sostegno a riscuotere il capitale destinato a beneficiari minorenni o incapaci, nonché l'indicazione delle modalità per il reimpiego di tale capitale e l'esonero della compagnia da ogni responsabilità.

Se la richiesta di pagamento fa riferimento a una designazione di beneficiario nominativamente individuato:

- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che, per quanto a conoscenza del dichiarante, il cliente sia deceduto senza lasciare testamento;
- nel caso siano presenti disposizioni testamentarie:
 - I) atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che il cliente sia deceduto lasciando uno o più testamenti, indicante:
 - (i) gli estremi del/i testamento/i;
 - (ii) che il/i testamento/i, per quanto a conoscenza del dichiarante, sono gli unici conosciuti, validi e non impugnati;
 - II) copia autentica del/i testamento/i, completa del relativo verbale di pubblicazione.

Se la richiesta di pagamento non fa riferimento ad una designazione di beneficiario nominativamente individuato:

- I) nel caso in cui il cliente sia deceduto senza lasciare testamento:
 - atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che, per quanto a conoscenza del dichiarante, il cliente sia deceduto senza lasciare testamento e quali sono gli eredi legittimi, il loro grado di parentela con il cliente, la loro data di nascita e capacità di agire;
- II) nel caso in cui il cliente sia deceduto lasciando uno o più testamenti:
 - atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti:
 - (i) che, per quanto a conoscenza del dichiarante, il cliente sia deceduto lasciando testamento e che il/i testamento/i sono gli unici conosciuti, validi e non impugnati;
 - (ii) gli estremi del/i testamento/i;
 - (iii) quali sono gli eredi testamentari o in loro assenza gli eredi legittimi, il loro grado di parentela con il cliente, la loro data di nascita e capacità di agire;
 - copia autentica del/i testamento/i, completa del relativo verbale di pubblicazione.

Sul sito della compagnia è reperibile lo schema di dichiarazione sostitutiva di atto notorio per facilitarne la compilazione.

Pegno:

in caso di pegno, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate, escluso il recesso ai sensi dell'articolo 7 "Il recesso (articolo 177 D. Lgs. 209/2005)", richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno.

Ulteriori documenti necessari:

per tutti i pagamenti della compagnia è richiesto il codice fiscale dei beneficiari.

Per tutti i pagamenti della compagnia, escluso il caso di decesso, se la richiesta di liquidazione perviene direttamente alla compagnia stessa, è richiesta copia del documento d'identità del cliente; in presenza di procura, è richiesta la copia del documento d'identità del procuratore.

In caso di decesso, è richiesta la copia del documento d'identità del denunciante e di tutti i beneficiari, sia se la richiesta perviene direttamente alla compagnia, sia se perviene alla compagnia tramite la rete distributiva; in presenza di procura, è richiesta la copia del documento d'identità del procuratore; analogamente, se il beneficiario è persona giuridica, è richiesta la copia del documento d'identità e del codice fiscale del rappresentante legale.

Richieste motivate di altri documenti:

la compagnia si riserva di richiedere ulteriori documenti, specificandone la motivazione, in presenza di situazioni particolari, per le quali risulti necessario od opportuno acquisirli prima di procedere al pagamento, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, oppure al fine di adempiere a specifiche disposizioni di legge.

Gestione dei documenti:

al fine di ridurre gli oneri a carico dei clienti, la compagnia e la banca intermediaria adottano una gestione della documentazione tale per cui non venga richiesta, in fase di sottoscrizione del contratto o di liquidazione, documentazione non necessaria o di cui già dispongono, avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti con il medesimo cliente, e che risulti ancora in corso di validità.

Articolo 25

La prescrizione

I diritti che derivano dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato l'evento su cui i diritti stessi si fondano (articolo 2952 del codice civile).

In questo caso la compagnia è tenuta a devolvere a un apposito fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, gli importi dovuti e non richiesti entro il termine di prescrizione decennale (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni).

Sezione IV - Altre informazioni

Articolo 26

Limitazioni alle operazioni che il cliente può chiedere in corso di contratto

Le operazioni di versamento aggiuntivo, Cambio Mix, Ribilanciamento, switch e riscatto parziale o totale sono ammesse a condizione che alla data della richiesta non vi sia un'altra operazione ancora in corso di esecuzione.

Alla chiusura di ogni anno solare, la compagnia si riserva la facoltà di sospendere, per un tempo massimo di tre giorni lavorativi, l'accettazione delle richieste di versamento aggiuntivo, Cambio Mix, Ribilanciamento, switch e riscatto parziale o totale.

Articolo 27

Giorni lavorativi per la determinazione delle date di investimento/ disinvestimento

Per **giorni lavorativi**, ai fini della determinazione delle date di investimento o di disinvestimento nei casi previsti dal contratto, si intendono tutti i giorni dell'anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali, assicurative e locali di seguito elencati.

- Capodanno: 1° gennaio
- Epifania: 6 gennaio
- Anniversario della liberazione: 25 aprile
- Venerdì santo
- Lunedì dopo Pasqua
- Festa del lavoro: 1° maggio
- Festa della Repubblica: 2 giugno
- Vigilia della Assunz. della B.V. Maria: 14 agosto
- Assunzione della B.V. Maria: 15 agosto
- Giorno successivo alla Assunzione della B.V. Maria: 16 agosto
- Ognissanti: 1° novembre
- Patrono della città: 7 dicembre
- Immacolata Concezione: 8 dicembre
- Vigilia della Natività di N.S.: 24 dicembre
- Natività di N.S.: 25 dicembre
- S. Stefano: 26 dicembre
- Ultimo giorno dell'anno: 31 dicembre
- Tutti i sabati e le domeniche

Eventuali aggiornamenti sulla definizione dei giorni lavorativi saranno disponibili sul sito internet della compagnia e comunicati tramite il documento unico di rendicontazione annuale.

Articolo 28

Istituzione di nuovi Fondi Interni

La compagnia può istituire in futuro nuovi Fondi Interni comunicandolo ai clienti secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento. Gli eventuali nuovi Fondi Interni potranno integrare quelli già previsti per il Mix Premium.

Articolo 29

Eventuale estinzione dei Fondi Interni

Come previsto dai Regolamenti dei Fondi Interni, la compagnia può liquidare uno o più Fondi Interni a condizione che il valore totale del Fondo Interno oggetto di liquidazione diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

Qualora si verifichi tale condizione, la compagnia trasferirà dal Fondo Interno in liquidazione il relativo controvalore delle quote in essere sulla polizza alla Gestione Separata Trendifondo Intesa Vita.

Con un anticipo di almeno 60 giorni prima della data di effetto dell'operazione di liquidazione e conseguente trasferimento alla Gestione Separata, la compagnia ne darà comunicazione ai clienti.

In alternativa al trasferimento nella Gestione Separata e comunque nei 30 giorni precedenti la data di effetto dell'operazione, i clienti potranno richiedere:

- il riscatto totale del contratto, senza applicazione di costi,
- il trasferimento del controvalore delle quote del Fondo Interno in liquidazione in essere sulla polizza a uno o più Fondi Interni tra quelli disponibili, senza applicazione di costi.

Allegato 1:

Esempi di applicazione dei costi di ingresso applicati ai premi versati e dei costi di uscita applicati in caso di riscatto

ESEMPI DI APPLICAZIONE DEI COSTI DI INGRESSO APPLICATI AI PREMI VERSATI

Come disciplinato all'articolo 4 paragrafo 5 delle presenti condizioni di assicurazione, la compagnia applica un costo su ogni premio versato (unico ed eventuale aggiuntivo); questo costo varia in base alla fascia di premio in cui ricade il totale dei versamenti effettuati, come indicato nella seguente tabella:

Totale versamenti effettuati	Costo
Fino a 249.999,99 euro	0,50%
Da 250.000,00 euro e fino a 499.999,99 euro	0,35%
Da 500.000,00 euro e oltre	0,15%

Ciascun premio versato (unico ed eventuale aggiuntivo) al netto del suddetto costo costituisce il **premio investito**.

Di seguito si riporta una tabella esemplificativa in cui vengono rappresentati alcuni esempi di applicazione dei costi su premi.

Ipotizziamo una polizza sulla quale è stato effettuato il pagamento di tre premi: premio unico e due versamenti aggiuntivi.

Premi versati sulla polizza	Importo premio versato (in euro)	Totale versamenti effettuati (in euro)	Costo da applicare al premio versato	Importo del costo applicato al premio versato (in euro)	Importo premio investito (in euro)
	(a)		(b)	(c) = (a) x (b)	(d) = (a) - (c)
Premio unico	50.000,00	50.000,00	0,50%	250,00	49.750,00
Versamento aggiuntivo	150.000,00	200.000,00 (50.000,00 + 150.000,00)	0,50%	750,00	149.250,00
Versamento aggiuntivo	100.000,00	300.000,00 (200.000,00 + 100.000,00)	0,35%	350,00	99.650,00

ESEMPI DI APPLICAZIONE DEI COSTI DI USCITA APPLICATI IN CASO DI RISCATTO

Come disciplinato all'articolo 17 paragrafo 4 delle presenti condizioni di assicurazione, in caso di riscatto totale o di riscatto parziale, il contratto prevede l'applicazione di un costo variabile in funzione del periodo di tempo trascorso dalla data di decorrenza del contratto alla data di disinvestimento, come descritto nella seguente tabella:

Periodo di tempo trascorso	Riscatto totale: costo da applicare all'importo lordo riscattato	Riscatto parziale: costo da applicare all'importo lordo riscattato
Meno di 90 giorni dalla data di decorrenza del contratto	Riscatto non ammesso	Riscatto non ammesso
Dal 91° giorno di durata del contratto e fino al giorno che precede il 1° anniversario del contratto	2,00% con il minimo di 30,00 euro	2,00% con il minimo di 30,00 euro
Dal giorno in cui ricorre il 1° anniversario del contratto e fino al giorno che precede la ricorrenza del 5° anniversario del contratto	1,00% con il minimo di 30,00 euro	1,00% con il minimo di 30,00 euro
Dal giorno in cui ricorre il 5° anniversario del contratto e fino al giorno che precede la ricorrenza del 10° anniversario del contratto	30,00 euro	30,00 euro
Dal giorno in cui ricorre il 10° anniversario del contratto in poi	0,00 euro	30,00 euro

Di seguito si riportano due tabelle esemplificative in cui vengono rappresentati alcuni esempi di applicazione del costo di riscatto.

Ipotizziamo un riscatto parziale di importo pari a 2.500,00 euro richiesto in tre momenti differenti:

- nel primo anno di durata contrattuale trascorsi 90 giorni dalla decorrenza (esempio 1);
- nel secondo anno di durata contrattuale (esempio 2);
- dopo il 5° anniversario del contratto (esempio 3).

Esempio	Importo riscattato (in euro)	Costo di riscatto (in %)	Importo costo di riscatto (in euro)	Costo minimo di riscatto (in euro)	Importo costo di riscatto da applicare (in euro)	Importo riscattato al netto del costo di riscatto (in euro)
	(a)	(b)	(c) = (a) x (b)	(d)	(e) = importo maggiore tra (c) e (d)	(f) = (a) - (e)
1	2.500,00	2,00%	50,00	30,00	50,00	2.450,00
2	2.500,00	1,00%	25,00	30,00	30,00	2.470,00
3	2.500,00	-	-	30,00	30,00	2.470,00

Ipotizziamo un riscatto totale richiesto in tre momenti differenti:

- nel primo anno di durata contrattuale trascorsi 90 giorni dalla decorrenza (esempio 1);
- nel secondo anno di durata contrattuale (esempio 2);
- dopo il 5° anniversario del contratto e fino al giorno che precede la ricorrenza del 10° anniversario del contratto (esempio 3);
- dopo il 10° anniversario del contratto (esempio 4).

Esempio	Valore di riscatto (in euro)	Costo di riscatto (in %)	Importo costo di riscatto (in euro)	Costo minimo di riscatto (in euro)	Importo costo di riscatto da applicare (in euro)	Valore costi di riscatto al netto del costo di riscatto (in euro)
	(a)	(b)	(c) = (a) x (b)	(d)	(e) = importo maggiore tra (c) e (d)	(f) = (a) - (e)
1	6.000,00	2,00%	120,00	30,00	120,00	5.880,00
2	6.000,00	1,00%	60,00	30,00	60,00	5.940,00
3	6.000,00	-	-	30,00	30,00	5.970,00
4	6.000,00	-	-	-	-	6.000,00

Gli "importi riscattati" ed i "valori di riscatto", indicati a titolo esemplificativo nelle tabelle sopra riportate, sono al lordo delle imposte previste dalla legge di riferimento.

Allegato 2:

Esempi sulle modalità di calcolo della commissione di performance gravante sui Fondi Interni

Come disciplinato all'articolo 19 paragrafo 2 lettera b), **cui si rimanda per tutte le informazioni di dettaglio**, sui Fondi Interni, con riferimento al generico anno solare, è prevista una commissione di performance pari al 20% della differenza (overperformance), se positiva, tra:

- l'incremento percentuale fatto registrare dal valore unitario della quota all'ultima data di valorizzazione dell'anno solare corrente rispetto all'**High Water Mark** rilevato all'ultima data di valorizzazione dell'anno solare precedente

e

- il rendimento, se positivo, del **parametro di riferimento** nello stesso periodo (nel primo anno di operatività dei Fondi Interni viene considerata la frazione d'anno compresa tra la data di prima valorizzazione dei Fondi Interni e l'ultima data di valorizzazione dell'anno solare).

Nella tabella che segue si riportano, a titolo puramente esemplificativo, degli esempi numerici di calcolo della commissione di performance.

Anno	Valore unitario della quota	High Water Mark	Incremento percentuale del valore unitario della quota rispetto all'High Water Mark	Rendimento del parametro di riferimento	Overperformance	Commissione di performance
	(a)	(b)	(c) = [(a)-(b)]/(b)	(d)	(e) = (c) - (d), se positiva	(f) = 20%*(e)
1° anno	10,300	10,000	3,00%	3,25%	0,00%	0,00%
2° anno	10,815	10,300	5,00%	3,00%	2,00%	0,40%
3° anno	10,788	10,815	-0,25%	3,00%	0,00%	0,00%
4° anno	11,327	10,815	4,74%	3,50%	1,24%	0,25%
5° anno	11,837	11,327	4,50%	3,50%	1,00%	0,20%

Nella tabella esemplificativa riportata sopra:

- il primo anno, l'incremento percentuale del valore unitario della quota rispetto all'High Water Mark e il rendimento del parametro di riferimento sono pari, rispettivamente, al 3,00% e al 3,25%: l'overperformance è quindi pari a 0% e la commissione di performance non viene prelevata;
- nel secondo anno, l'incremento percentuale del valore unitario della quota rispetto all'High Water Mark e il rendimento del parametro di riferimento sono pari, rispettivamente, al 5,00% e al 3,00%: l'overperformance è quindi pari a 2,00% e la commissione di performance è pari allo 0,40%;
- nel quarto anno, l'incremento percentuale del valore unitario della quota rispetto all'High Water Mark e il rendimento del parametro di riferimento sono pari, rispettivamente, al 4,74% e al 3,50%: l'overperformance è quindi pari a 1,24% e la commissione di performance è pari allo 0,25%.

Regolamento della Gestione Separata "Trendifondo Intesa Vita"

Art. 1

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della compagnia, che viene contraddistinta con il nome "Trendifondo Intesa Vita". Il presente Regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.

Art. 2

La valuta di denominazione della Gestione Separata "Trendifondo Intesa Vita" è l'euro.

Art. 3

Nella Gestione Separata "Trendifondo Intesa Vita" confluiranno le attività relative ai contratti a prestazioni adeguabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa per un importo non inferiore alle corrispondenti riserve matematiche.

Il Regolamento della Gestione Separata "Trendifondo Intesa Vita" è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con il Regolamento n. 38 del 3 giugno 2011.

Art. 4

La gestione di "Trendifondo Intesa Vita" è sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo speciale tenuto dalla CONSOB ai sensi dell'art. 161 del D. Lgs. 24/2/1998 n. 58.

Art. 5

Annualmente viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione Separata "Trendifondo Intesa Vita" relativamente al periodo di osservazione che decorre dal 1° novembre di ciascun anno fino al 31 ottobre dell'anno successivo.

All'inizio di ogni mese viene determinato il rendimento medio di "Trendifondo Intesa Vita" realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti. Il tasso medio di rendimento relativo a ciascun periodo annuale è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa.

Per risultato finanziario della Gestione Separata "Trendifondo Intesa Vita" si devono intendere i proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa nel periodo considerato, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione, gli

utili realizzati e le perdite sofferte nel medesimo periodo. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo considerato. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività e per l'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.

Il risultato finanziario è determinato al lordo delle ritenute di acconto fiscale.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo considerato dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo considerato degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

Art. 6

L'attuazione delle politiche di investimento della Gestione Separata "Trendifondo Intesa Vita" competono alla compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

Lo stile gestionale adottato dalla Gestione Separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio, tenute presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla gestione stessa.

La gestione finanziaria di "Trendifondo Intesa Vita" è caratterizzata principalmente da investimenti del comparto obbligazionario denominati in euro, nonché in altre attività finanziarie aventi caratteristiche analoghe agli investimenti obbligazionari, senza tuttavia escludere l'utilizzo di tutte le attività ammissibili secondo la normativa vigente e alle eventuali

modifiche e integrazioni della stessa. Gli investimenti esposti al rischio di cambio saranno contenuti entro il 7% del valore del portafoglio¹.

Per la componente obbligazionaria, le scelte di investimento sono basate sul controllo della durata media finanziaria delle obbligazioni in portafoglio, in funzione delle prospettive dei tassi di interesse e, a livello dei singoli emittenti, della redditività e del rispettivo merito di credito.

In particolare, i titoli obbligazionari sono selezionati principalmente tra quelli emessi da Stati sovrani, organismi internazionali ed emittenti di tipo societario con merito creditizio rientrante principalmente nel c.d. "investment grade", secondo le scale di valutazione attribuite da modelli interni della compagnia che tengano conto anche dei giudizi espressi dalle primarie agenzie di rating².

A livello di asset allocation la Gestione Separata rispetterà i seguenti limiti di investimento:

- Strumenti di debito (ed altri valori assimilabili, comprese le quote di OICR) governativi o di enti sovranazionali: nessun limite;
- Strumenti di debito (ed altri valori assimilabili, comprese le quote di OICR) non-governativi: al massimo 50%;
- Strumenti di liquidità (depositi bancari): nessun limite;
- Strumenti azionari (ed altri valori assimilabili, comprese le quote di OICR): al massimo 15%;
- Strumenti afferenti al comparto immobiliare: al massimo 5%;
- Investimenti alternativi (hedge fund e private equity): al massimo 8%.

La compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche della Gestione Separata "Trendifondo Intesa Vita" e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella gestione stessa.

In relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, resta ferma per la compagnia la facoltà di superare i limiti di investimento sopra descritti per un periodo di tempo transitorio. In tali situazioni, la compagnia si impegna ad effettuare tutte le operazioni necessarie per rientrare nei limiti di investimento nel più breve tempo possibile, agendo comunque a tutela e nell'interesse dei contraenti.

La compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale,

per l'attività di gestione di "Trendifondo Intesa Vita". Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico della Gestione Separata, rispetto a quelli indicati nell'art. 5, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Art. 7

La compagnia, per assicurare la tutela dei contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, si impegna al rispetto dei seguenti limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008 n. 25:

- per l'investimento in organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): fino ad un massimo del 40% del valore del portafoglio;
- per l'investimento in titoli di debito e azioni: fino ad un massimo del 20% del valore del portafoglio.

Art. 8

Il presente Regolamento potrà essere modificato al fine dell'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per l'assicurato.

1. Con il termine "valore del portafoglio" si intende la somma dei valori di iscrizione delle singole attività nel libro mastro della Gestione Separata (c.d. "valore di carico"), così come definito all'articolo 5 del presente Regolamento.

2. Viene considerato un valore unico di rating (c.d. "rating sintetico") al fine di sintetizzare i giudizi attribuiti al merito creditizio di una singola emissione o di un singolo emittente da parte della compagnia, mediante un modello di valutazione interno che tiene conto anche dei giudizi espressi dalle primarie agenzie di rating.

Regolamento del Fondo Interno Multiasset Flex 5

Art. 1

Istituzione e denominazione del Fondo Interno

La compagnia ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei contraenti, in base a quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione e dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel Fondo Interno denominato **Multiasset Flex 5** (nel seguito Fondo Interno), idealmente suddiviso in quote.

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della compagnia e da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Art. 2

Obiettivo del Fondo Interno

Obiettivo della gestione finanziaria del Fondo Interno è quello di ottimizzare il rendimento dell'investimento nel rispetto di un livello massimo di rischio, rappresentato dalla volatilità annua massima pari al 5%.

Art. 3

Profili di rischio del Fondo Interno

I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno.

In particolare, sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:

a) rischio connesso alla variazione del prezzo:

il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul contraente. Si presti atten-

zione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:

1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;

2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;

3. rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;

b) rischio emittente: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli enti emittenti;

c) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;

d) rischio di cambio: se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;

- e) **rischio di controparte**: è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul contraente;
- f) **altri fattori di rischio**: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti.

Art. 4

Criteri di investimento del Fondo Interno

Il Fondo Interno investe gli attivi principalmente¹, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav" o "Unit Trust".

Tali OICR sono principalmente, o anche in via esclusiva, promossi, istituiti o gestiti da Società di gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la compagnia fa parte.

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'art. 42 del medesimo decreto legislativo;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
 - depositi bancari in conto corrente;
 - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
 - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui ade-

riscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:

- titoli di Stato;
- titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
- titoli azionari.

Resta ferma per la compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei contraenti.

La compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati attraverso l'investimento in quote di OICR dedicati.

Il Fondo Interno Multiasset Flex 5 persegue una propria politica d'investimento come di seguito descritto.

Lo stile di gestione adottato è flessibile. Gli OICR oggetto di investimento possono essere di tipo monetario, obbligazionario, azionario, bilanciati e flessibili, anche gestiti in modo dinamico. Il Gestore potrà inoltre selezionare OICR con stile di gestione non correlato ai mercati ovvero OICR Total Return e OICR che adottino strategie di controllo del rischio.

L'utilizzo di OICR consente al Fondo Interno una adeguata diversificazione dell'investimento in funzione del contesto di mercato, con l'obiettivo di contenere il rischio entro una volatilità annua massima del 5%.

Gli strumenti in cui viene inserito il Fondo Interno sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.

La componente in investimenti azionari non può superare il 50% del controvalore del patrimonio del Fondo Interno.

Il Fondo Interno può investire in depositi bancari e in tutte le categorie di emittenti e avendo a riferimento tutte le Aree Geografiche ritenute interessanti.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.

Art. 5

Gestione del Fondo Interno

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

La compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del Fondo Interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno, rispetto a quelli indicati all'art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dalla compagnia.

Art. 6

Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del Fondo Interno, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il calendario di valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato. Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra decimale.

Il calendario di valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell'anno solare esclusi i sabati, i giorni festivi, il 14 agosto, il 16 agosto, il 7 dicembre, il 24 dicembre e il 31 dicembre. In questi giorni il valore unitario delle quote non sarà determinato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

Analogamente nel caso di turbativa di mercato e/o decisione degli organi di Borsa per cui si verifichi l'assenza di quotazioni nelle piazze di Milano e/o Londra e/o Francoforte, la compagnia potrà non calcolare e pubblicare il valore unitario delle quote, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

Art. 7

Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno al netto dei costi evidenziati al successivo art. 8.

Per il valore delle attività si farà riferimento alle quantità nonché agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rispetto al giorno di valorizzazione, quali risultanti l'ultimo giorno lavorativo di Borse aperte precedente il giorno di valorizzazione.

In particolare, i criteri di valutazione degli attivi sono i seguenti:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rispetto al giorno della valorizzazione della quota. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle quote e azioni di OICR oggetto di investimento, a causa di motivazioni indipendenti dalla compagnia, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base al loro valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rispetto al giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di Borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene determinato sulla base dell'ultimo tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al Fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato.

Ai soli fini del calcolo giornaliero della commissione di gestione indicata all'art. 8 lettera a) e della commissione di performance indicata all'art. 8 lettera b), il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, quale sopra definito, viene compu-

tato al lordo di tali importi giornalieri oggetto di calcolo.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al Fondo Interno.

Le eventuali commissioni retrocesse dai Gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo Interno con cadenza trimestrale, accreditando il corrispettivo maturato in ogni trimestre solare entro novanta giorni dalla fine del trimestre di riferimento.

Art. 8

Costi gravanti sul Fondo Interno

I costi gravanti sul Fondo Interno sono di seguito indicati.

- a) Commissione di gestione:** pari ad una percentuale espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata giornalmente e prelevata con cadenza trimestrale.

Fondo Interno	Commissione di gestione annua
Multiasset Flex 5	1,20%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

- b) Commissione di performance:** con riferimento al generico anno solare, è previsto un costo pari al 20% della differenza (overperformance), se positiva, tra:

- l'incremento percentuale fatto registrare dal valore unitario della quota all'ultima data di valorizzazione del Fondo Interno dell'anno solare corrente rispetto all'High Water Mark rilevato all'ultima data di valorizzazione del Fondo Interno dell'anno solare precedente e
- il rendimento, se positivo, del parametro di riferimento nello stesso periodo (nel primo anno di operatività del Fondo Interno viene considerata la frazione d'anno compresa tra la data di prima valorizzazione del Fondo Interno e l'ultima data di valorizzazione dell'anno solare).

L'High Water Mark applicabile è definito come segue:

- alla data di costituzione del Fondo Interno, è posto convenzionalmente uguale al valore iniziale della quota, cioè a 10,00 euro;
- successivamente, viene aggiornato in corrispondenza dell'ultima data di valorizzazione di ciascun anno solare e coincide con il più alto tra il valore unitario della quota registrato dal

Fondo Interno a tale data e l'High Water Mark precedente.

Il "parametro di riferimento" ai fini del calcolo delle commissioni di performance è dato dall'indice Barclays Euro Treasury Bills maggiorato di uno spread percentuale riportato nella seguente tabella:

Fondo Interno	Parametro di riferimento
Multiasset Flex 5	Indice Barclays Euro Treasury Bills + 0,75%

L'indice Barclays Euro Treasury Bills è un indice composto dai titoli di Stato di alcuni Paesi dell'Area euro, zero coupon, denominati in euro e aventi una scadenza inferiore ai 12 mesi e 15 giorni al momento dell'emissione.

Il calcolo della commissione annua di performance è effettuato giornalmente, accantonando un rateo che fa riferimento all'overperformance maturata rispetto all'ultima data di valorizzazione dell'anno solare precedente.

La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra il valore complessivo medio del patrimonio del Fondo Interno rilevato nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione dell'anno solare precedente e la data di valorizzazione e il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno disponibile nel giorno di calcolo.

È prevista una commissione massima complessivamente prelevabile (come somma delle commissioni di cui alle lettere a) e b)), pari alla commissione di gestione a cui si aggiunge il 100% della commissione di gestione stessa; quest'ultima percentuale costituisce il massimo prelevabile a titolo di commissione di performance.

- c) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR:** sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima è pari all'1,20% annuo degli attivi stessi. Sono previste inoltre commissioni di overperformance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa. La compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la compagnia ne darà preventiva comunicazione ai contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al Fondo, il diritto di riscatto senza penalità.

d) Altri costi a carico del Fondo Interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Art. 9**Rendiconto annuale del Fondo Interno**

La compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.

Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto a revisione da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 10**Modifiche al Regolamento del Fondo Interno**

Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai contraenti.

Le modifiche saranno comunicate ai contraenti.

Art. 11**Fusione e liquidazione del Fondo Interno**

La compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse dei contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

L'operazione di fusione non comporta alcun costo per i contraenti e sarà comunicata con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

La compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

Le modalità e gli effetti della liquidazione nonché i tempi di comunicazione dell'operazione al contraente sono disciplinati da apposita clausola riportata nelle condizioni di assicurazione.

1. In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del Fondo Interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.

Regolamento del Fondo Interno Obbligazionario Flex

Art. 1

Istituzione e denominazione del Fondo Interno

La compagnia ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei contraenti, in base a quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione e dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel Fondo Interno denominato **Obbligazionario Flex** (nel seguito Fondo Interno), idealmente suddiviso in quote.

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della compagnia e da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Art. 2

Obiettivo del Fondo Interno

Obiettivo della gestione finanziaria del Fondo Interno è quello di realizzare l'incremento di valore delle somme che vi confluiscono, nel rispetto di un livello massimo di rischio e attraverso la gestione flessibile di investimenti diversificati.

Art. 3

Profili di rischio del Fondo Interno

I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno.

In particolare, sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:

a) rischio connesso alla variazione del prezzo:

il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul contraente. Si presti atten-

zione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:

1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;

2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;

3. rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;

b) **rischio emittente**: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli enti emittenti;

c) **rischio connesso alla liquidità**: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;

d) **rischio di cambio**: se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;

- e) **rischio di controparte**: è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul contraente;
- f) **altri fattori di rischio**: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti.

Art. 4

Criteri di investimento del Fondo Interno

Il Fondo Interno investe gli attivi principalmente¹, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav" o "Unit Trust".

Tali OICR sono principalmente, o anche in via esclusiva, promossi, istituiti o gestiti da Società di gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la compagnia fa parte.

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'art. 42 del medesimo decreto legislativo;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
 - depositi bancari in conto corrente;
 - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
 - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati

membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:

- titoli di Stato;
- titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
- titoli azionari.

Resta ferma per la compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei contraenti.

La compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie.

Il Fondo Interno Obbligazionario Flex persegue una propria politica d'investimento come di seguito descritto.

La politica di investimento consiste nel cogliere le opportunità offerte principalmente dal mercato obbligazionario, attraverso opportuna diversificazione anche su altri strumenti di investimento. Essa prevede un'allocazione dinamica orientata principalmente verso quote di più OICR, armonizzati e non, appartenenti principalmente, o anche in via esclusiva, al Gruppo Intesa Sanpaolo, che investono prevalentemente in strumenti del mercato monetario, obbligazioni e altri titoli di debito, sia dell'Area euro che internazionali, azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società. La componente obbligazionaria può a seconda del contesto del mercato rappresentare fino al 100% del valore del Fondo Interno, mentre quella rappresentata in investimenti azionari non può superare il 15%.

Possono inoltre essere inseriti nel portafoglio anche OICR flessibili o con obiettivo total return.

Il Fondo Interno può investire in depositi bancari.

Gli strumenti oggetto di investimento sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.

Lo stile di gestione adottato è di tipo flessibile. Il Fondo Interno affronta le ciclicità dei mercati finanziari tramite una gestione attiva con l'obiettivo di contenere il rischio entro una volatilità annua massima pari a 10%.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.

Art. 5

Gestione del Fondo Interno

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla compagnia,

che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

La compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del Fondo Interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno, rispetto a quelli indicati all'art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dalla compagnia.

Art. 6

Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del Fondo Interno, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il calendario di valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato. Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra decimale.

Il calendario di valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell'anno solare esclusi i sabati, i giorni festivi, il 14 agosto, il 16 agosto, il 7 dicembre, il 24 dicembre e il 31 dicembre. In questi giorni il valore unitario delle quote non sarà determinato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

Analogamente nel caso di turbativa di mercato e/o decisione degli organi di Borsa per cui si verifichi l'assenza di quotazioni nelle piazze di Milano e/o Londra e/o Francoforte la compagnia potrà non calcolare e pubblicare il valore unitario delle quote, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

Art. 7

Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno al netto dei costi evidenziati al successivo art. 8.

Per il valore delle attività si farà riferimento alle quantità nonché agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rispetto al giorno di valorizzazione,

quali risultanti l'ultimo giorno lavorativo di Borse aperte precedente il giorno di valorizzazione.

In particolare, i criteri di valutazione degli attivi sono i seguenti:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rispetto al giorno della valorizzazione della quota. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle quote e azioni di OICR oggetto di investimento, a causa di motivazioni indipendenti dalla compagnia, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base al loro valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rispetto al giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di Borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene determinato sulla base dell'ultimo tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al Fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato.

Ai soli fini del calcolo giornaliero della commissione di gestione indicata all'art. 8 lettera a) e della commissione di performance indicata all'art. 8 lettera b),

il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, quale sopra definito, viene computato al lordo di tali importi giornalieri oggetto di calcolo.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al Fondo Interno.

Le eventuali commissioni retrocesse dai Gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo Interno con cadenza trimestrale, accreditando il corrispettivo maturato in ogni trimestre solare entro novanta giorni dalla fine del trimestre di riferimento.

Art. 8

Costi gravanti sul Fondo Interno

I costi gravanti sul Fondo Interno sono di seguito indicati:

- a) **Commissione di gestione:** pari ad una percentuale espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata giornalmente e prelevata con cadenza trimestrale.

Fondo Interno	Commissione di gestione annua
Obbligazionario Flex	1,50%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

- b) **Commissione di performance:** con riferimento al generico anno solare, è previsto un costo pari al 20% della differenza (overperformance), se positiva, tra:

- l'incremento percentuale fatto registrare dal valore unitario della quota all'ultima data di valorizzazione del Fondo Interno dell'anno solare corrente rispetto all'High Water Mark rilevato all'ultima data di valorizzazione del Fondo Interno dell'anno solare precedente e
- il rendimento, se positivo, del parametro di riferimento nello stesso periodo (nel primo anno di operatività del Fondo Interno viene considerata la frazione d'anno compresa tra la data di prima valorizzazione del Fondo Interno e l'ultima data di valorizzazione dell'anno solare).

L'High Water Mark applicabile è definito come segue:

- alla data di costituzione del Fondo Interno, è posto convenzionalmente uguale al valore iniziale della quota, cioè a 10,00 euro;
- successivamente, viene aggiornato in corrispondenza dell'ultima data di valorizzazione di ciascun anno solare e coincide con il più

alto tra il valore unitario della quota registrato dal Fondo Interno a tale data e l'High Water Mark precedente.

Il "parametro di riferimento" ai fini del calcolo delle commissioni di performance è dato dall'indice Barclays Euro Treasury Bills maggiorato di uno spread percentuale riportato nella seguente tabella:

Fondo Interno	Parametro di riferimento
Obbligazionario Flex	Indice Barclays Euro Treasury Bills + 2%

L'indice Barclays Euro Treasury Bills è un indice composto dai titoli di Stato di alcuni Paesi dell'Area euro, zero coupon, denominati in euro e aventi una scadenza inferiore ai 12 mesi e 15 giorni al momento dell'emissione.

Il calcolo della commissione annua di performance è effettuato giornalmente, accantonando un rateo che fa riferimento all'overperformance maturata rispetto all'ultima data di valorizzazione dell'anno solare precedente.

La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra il valore complessivo medio del patrimonio del Fondo Interno rilevato nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione dell'anno solare precedente e la data di valorizzazione e il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno disponibile nel giorno di calcolo.

È prevista una commissione massima complessivamente prelevabile (come somma delle commissioni di cui alle lettere a) e b)), pari alla commissione di gestione a cui si aggiunge il 100% della commissione di gestione stessa; quest'ultima percentuale costituisce il massimo prelevabile a titolo di commissione di performance.

- c) **Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR:** sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima è pari all'1,20% annuo degli attivi stessi. Sono previste inoltre commissioni di overperformance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la compagnia ne darà preventiva comunicazione ai contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto

dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al Fondo, il diritto di riscatto senza penalità.

d) Altri costi a carico del Fondo Interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Art. 9

Rendiconto annuale del Fondo Interno

La compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.

Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto a revisione da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 10

Modifiche al Regolamento del Fondo Interno

Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai contraenti.

Le modifiche saranno comunicate ai contraenti.

Art. 11

Fusione e liquidazione del Fondo Interno

La compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse dei contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

L'operazione di fusione non comporta alcun costo per i contraenti e sarà comunicata con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

La compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

Le modalità e gli effetti della liquidazione nonché i tempi di comunicazione dell'operazione al contraente sono disciplinati da apposita clausola riportata nelle condizioni di assicurazione.

1. In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del Fondo Interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.

Regolamento del Fondo Interno Multiasset Flex 10

Art. 1

Istituzione e denominazione del Fondo Interno

La compagnia ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei contraenti, in base a quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione e dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel Fondo Interno denominato **Multiasset Flex 10** (nel seguito Fondo Interno), idealmente suddiviso in quote.

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della compagnia e da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Art. 2

Obiettivo del Fondo Interno

Obiettivo della gestione finanziaria del Fondo Interno è quello di realizzare l'incremento di valore delle somme che vi confluiscano, nel rispetto di un livello massimo di rischio e attraverso la gestione flessibile di investimenti diversificati.

Art. 3

Profili di rischio del Fondo Interno

I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno.

In particolare, sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:

a) rischio connesso alla variazione del prezzo:

il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul contraente. Si presti atten-

zione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:

1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
 2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
 3. rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- b) **rischio emittente**: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli enti emittenti;
- c) **rischio connesso alla liquidità**: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- d) **rischio di cambio**: se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;

- e) **rischio di controparte**: è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul contraente;
- f) **altri fattori di rischio**: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti.

Art. 4

Criteri di investimento del Fondo Interno

Il Fondo Interno investe gli attivi principalmente¹, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav" o "Unit Trust".

Tali OICR sono principalmente, o anche in via esclusiva, promossi, istituiti o gestiti da Società di gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la compagnia fa parte.

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'art. 42 del medesimo decreto legislativo;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
 - depositi bancari in conto corrente;
 - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
 - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati

membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:

- titoli di Stato;
- titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
- titoli azionari.

Resta ferma per la compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei contraenti.

La compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie.

Il Fondo Interno Multiasset Flex 10 persegue una propria politica d'investimento come di seguito descritto.

Il Fondo Interno investe in modo dinamico e flessibile principalmente in OICR, armonizzati e non, monetari, obbligazionari, azionari, bilanciati e flessibili gestiti e promossi principalmente, o anche in via esclusiva, dal Gruppo Intesa Sanpaolo a cui il Gestore appartiene.

L'utilizzo di OICR consente al Fondo Interno una adeguata diversificazione dell'investimento in funzione del contesto di mercato con l'obiettivo di contenere il rischio entro una volatilità annua massima del 10%.

Gli strumenti in cui viene inserito il Fondo Interno sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.

Il Fondo Interno può investire in depositi bancari e in tutte le categorie di emittenti avendo a riferimento tutte le Aree Geografiche ritenute interessanti.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.

Art. 5

Gestione del Fondo Interno

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

La compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del Fondo Interno. Tali

deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno, rispetto a quelli indicati all'art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dalla compagnia.

Art. 6

Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del Fondo Interno, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il calendario di valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato. Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra decimale.

Il calendario di valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell'anno solare esclusi i sabati, i giorni festivi, il 14 agosto, il 16 agosto, il 7 dicembre, il 24 dicembre e il 31 dicembre. In questi giorni il valore unitario delle quote non sarà determinato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

Analogamente nel caso di turbativa di mercato e/o decisione degli organi di Borsa per cui si verifichi l'assenza di quotazioni nelle piazze di Milano e/o Londra e/o Francoforte, la compagnia potrà non calcolare e pubblicare il valore unitario delle quote, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

Art. 7

Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno al netto dei costi evidenziati al successivo art. 8.

Per il valore delle attività si farà riferimento alle quantità nonché agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rispetto al giorno di valorizzazione, quali risultanti l'ultimo giorno lavorativo di Borse aperte precedente il giorno di valorizzazione.

In particolare, i criteri di valutazione degli attivi sono i seguenti:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rispetto al giorno della valorizzazione della quota. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle quote e azioni di

OICR oggetto di investimento, a causa di motivazioni indipendenti dalla compagnia, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base al loro valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;

- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rispetto al giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di Borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene determinato sulla base dell'ultimo tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al Fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato.

Ai soli fini del calcolo giornaliero della commissione di gestione indicata all'art. 8 lettera a) e della commissione di performance indicata all'art. 8 lettera b), il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, quale sopra definito, viene computato al lordo di tali importi giornalieri oggetto di calcolo.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al Fondo Interno.

Le eventuali commissioni retrocesse dai Gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo Interno con cadenza trimestrale, accreditando il corrispettivo maturato in ogni trimestre solare entro novanta giorni dalla fine del trimestre di riferimento.

Art. 8

Costi gravanti sul Fondo Interno

I costi gravanti sul Fondo Interno sono di seguito indicati.

- a) Commissione di gestione:** pari ad una percentuale espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata giornalmente e prelevata con cadenza trimestrale.

Fondo Interno	Commissione di gestione annua
Multiasset Flex 10	1,60%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

- b) Commissione di performance:** con riferimento al generico anno solare, è previsto un costo pari al 20% della differenza (overperformance), se positiva, tra:

- l'incremento percentuale fatto registrare dal valore unitario della quota all'ultima data di valorizzazione del Fondo Interno dell'anno solare corrente rispetto all'High Water Mark rilevato all'ultima data di valorizzazione del Fondo Interno dell'anno solare precedente e
- il rendimento, se positivo, del parametro di riferimento nello stesso periodo (nel primo anno di operatività del Fondo Interno viene considerata la frazione d'anno compresa tra la data di prima valorizzazione del Fondo Interno e l'ultima data di valorizzazione dell'anno solare).

L'High Water Mark applicabile è definito come segue:

- alla data di costituzione del Fondo Interno, è posto convenzionalmente uguale al valore iniziale della quota, cioè a 10,00 euro;
- successivamente, viene aggiornato in corrispondenza dell'ultima data di valorizzazione di ciascun anno solare e coincide con il più alto tra il valore unitario della quota registrato dal Fondo Interno a tale data e l'High Water Mark precedente.

Il "parametro di riferimento" ai fini del calcolo delle commissioni di performance è dato dall'indice Barclays Euro Treasury Bills maggiorato di

uno spread percentuale riportato nella seguente tabella:

Fondo Interno	Parametro di riferimento
Multiasset Flex 10	Indice Barclays Euro Treasury Bills + 2,25%

L'indice Barclays Euro Treasury Bills è un indice composto dai titoli di Stato di alcuni Paesi dell'Area euro, zero coupon, denominati in euro e aventi una scadenza inferiore ai 12 mesi e 15 giorni al momento dell'emissione.

Il calcolo della commissione annua di performance è effettuato giornalmente, accantonando un rateo che fa riferimento all'overperformance maturata rispetto all'ultima data di valorizzazione dell'anno solare precedente.

La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra il valore complessivo medio del patrimonio del Fondo Interno rilevato nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione dell'anno solare precedente e la data di valorizzazione e il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno disponibile nel giorno di calcolo.

È prevista una commissione massima complessivamente prelevabile (come somma delle commissioni di cui alle lettere a) e b)), pari alla commissione di gestione a cui si aggiunge il 100% della commissione di gestione stessa; quest'ultima percentuale costituisce il massimo prelevabile a titolo di commissione di performance.

- c) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR:** sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima è pari all'1,20% annuo degli attivi stessi. Sono previste inoltre commissioni di overperformance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la compagnia ne darà preventiva comunicazione ai contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al Fondo, il diritto di riscatto senza penalità.

- d) Altri costi a carico del Fondo Interno:**

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;

- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Art. 9**Rendiconto annuale del Fondo Interno**

La compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.

Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto a revisione da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 10**Modifiche al Regolamento del Fondo Interno**

Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai contraenti.

Le modifiche saranno comunicate ai contraenti.

Art. 11**Fusione e liquidazione del Fondo Interno**

La compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse dei contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

L'operazione di fusione non comporta alcun costo per i contraenti e sarà comunicata con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

La compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

Le modalità e gli effetti della liquidazione nonché i tempi di comunicazione dell'operazione al contraente sono disciplinati da apposita clausola riportata nelle condizioni di assicurazione.

1. In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del Fondo Interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.

Regolamento del Fondo Interno Multiasset Flex 15

Art. 1

Istituzione e denominazione del Fondo Interno

La compagnia ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei contraenti, in base a quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione e dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel Fondo Interno denominato **Multiasset Flex 15** (nel seguito Fondo Interno), idealmente suddiviso in quote.

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della compagnia e da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Art. 2

Obiettivo del Fondo Interno

Obiettivo della gestione finanziaria del Fondo Interno è quello di realizzare l'incremento di valore delle somme che vi confluiscono, nel rispetto di un livello massimo di rischio e attraverso la gestione flessibile di investimenti diversificati.

Art. 3

Profili di rischio del Fondo Interno

I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno.

In particolare, sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:

a) rischio connesso alla variazione del prezzo:

il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul contraente. Si presti atten-

zione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:

1. **rischio specifico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;

2. **rischio generico o sistematico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;

3. **rischio di interesse:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;

b) rischio emittente: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli enti emittenti;

c) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;

d) rischio di cambio: se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;

- e) **rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul contraente;
- f) **altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti.

Art. 4

Criteri di investimento del Fondo Interno

Il Fondo Interno investe gli attivi principalmente¹, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav" o "Unit Trust".

Tali OICR sono principalmente, o anche in via esclusiva, promossi, istituiti o gestiti da Società di gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la compagnia fa parte.

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'art. 42 del medesimo decreto legislativo;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
 - depositi bancari in conto corrente;
 - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
 - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui ade-

riscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:

- titoli di Stato;
- titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
- titoli azionari.

Resta ferma per la compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei contraenti.

La compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie.

Il Fondo Interno Multiasset Flex 15 persegue una propria politica d'investimento come di seguito descritto.

Il Fondo Interno investe in modo dinamico e flessibile principalmente in OICR, armonizzati e non, monetari, obbligazionari, azionari, bilanciati e flessibili gestiti e promossi principalmente, o anche in via esclusiva, dal Gruppo Intesa Sanpaolo a cui il Gestore appartiene.

L'utilizzo di OICR consente al Fondo Interno una adeguata diversificazione dell'investimento in funzione del contesto di mercato con l'obiettivo di contenere il rischio entro una volatilità annua massima del 15%.

Gli strumenti in cui viene inserito il Fondo Interno sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.

Il Fondo Interno può investire in depositi bancari e in tutte le categorie di emittenti avendo a riferimento tutte le Aree Geografiche ritenute interessanti.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.

Art. 5

Gestione del Fondo Interno

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

La compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del Fondo Interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del

Fondo Interno, rispetto a quelli indicati all'art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dalla compagnia.

Art. 6

Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del Fondo Interno, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il calendario di valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato. Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra decimale.

Il calendario di valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell'anno solare esclusi i sabati, i giorni festivi, il 14 agosto, il 16 agosto, il 7 dicembre, il 24 dicembre e il 31 dicembre. In questi giorni il valore unitario delle quote non sarà determinato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

Analogamente nel caso di turbativa di mercato e/o decisione degli organi di Borsa per cui si verifichi l'assenza di quotazioni nelle piazze di Milano e/o Londra e/o Francoforte, la compagnia potrà non calcolare e pubblicare il valore unitario delle quote, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

Art. 7

Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno al netto dei costi evidenziati al successivo art. 8.

Per il valore delle attività si farà riferimento alle quantità nonché agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rispetto al giorno di valorizzazione, quali risultanti l'ultimo giorno lavorativo di Borse aperte precedente il giorno di valorizzazione.

In particolare, i criteri di valutazione degli attivi sono i seguenti:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rispetto al giorno della valorizzazione della quota. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle quote e azioni di OICR oggetto di investimento, a causa di motivazioni indipendenti dalla compagnia, questi strumenti

finanziari potranno essere valutati in base al loro valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;

- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rispetto al giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di Borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene determinato sulla base dell'ultimo tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al Fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato.

Ai soli fini del calcolo giornaliero della commissione di gestione indicata all'art. 8 lettera a) e della commissione di performance indicata all'art. 8 lettera b), il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, quale sopra definito, viene computato al lordo di tali importi giornalieri oggetto di calcolo.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al Fondo Interno.

Le eventuali commissioni retrocesse dai Gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo Interno con

cadenza trimestrale, accreditando il corrispettivo maturato in ogni trimestre solare entro novanta giorni dalla fine del trimestre di riferimento.

Art. 8

Costi gravanti sul Fondo Interno

I costi gravanti sul Fondo Interno sono di seguito indicati.

- a) Commissione di gestione:** pari ad una percentuale espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata giornalmente e prelevata con cadenza trimestrale.

Fondo Interno	Commissione di gestione annua
Multiasset Flex 15	1,80%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

- b) Commissione di performance:** con riferimento al generico anno solare, è previsto un costo pari al 20% della differenza (overperformance), se positiva, tra:

- l'incremento percentuale fatto registrare dal valore unitario della quota all'ultima data di valorizzazione del Fondo Interno dell'anno solare corrente rispetto all'High Water Mark rilevato all'ultima data di valorizzazione del Fondo Interno dell'anno solare precedente e
- il rendimento, se positivo, del parametro di riferimento nello stesso periodo (nel primo anno di operatività del Fondo Interno viene considerata la frazione d'anno compresa tra la data di prima valorizzazione del Fondo Interno e l'ultima data di valorizzazione dell'anno solare).

L'High Water Mark applicabile è definito come segue:

- alla data di costituzione del Fondo Interno, è posto convenzionalmente uguale al valore iniziale della quota, cioè a 10,00 euro;
- successivamente, viene aggiornato in corrispondenza dell'ultima data di valorizzazione di ciascun anno solare e coincide con il più alto tra il valore unitario della quota registrato dal Fondo Interno a tale data e l'High Water Mark precedente.

Il "parametro di riferimento" ai fini del calcolo delle commissioni di performance è dato dall'indice Barclays Euro Treasury Bills maggiorato di uno spread percentuale riportato nella seguente tabella:

Fondo Interno	Parametro di riferimento
Multiasset Flex 15	Indice Barclays Euro Treasury Bills + 2,75%

L'indice Barclays Euro Treasury Bills è un indice composto dai titoli di Stato di alcuni Paesi dell'Area euro, zero coupon, denominati in euro e aventi una scadenza inferiore ai 12 mesi e 15 giorni al momento dell'emissione.

Il calcolo della commissione annua di performance è effettuato giornalmente, accantonando un rateo che fa riferimento all'overperformance maturata rispetto all'ultima data di valorizzazione dell'anno solare precedente.

La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra il valore complessivo medio del patrimonio del Fondo Interno rilevato nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione dell'anno solare precedente e la data di valorizzazione e il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno disponibile nel giorno di calcolo.

È prevista una commissione massima complessivamente prelevabile (come somma delle commissioni di cui alle lettere a) e b)), pari alla commissione di gestione a cui si aggiunge il 100% della commissione di gestione stessa; quest'ultima percentuale costituisce il massimo prelevabile a titolo di commissione di performance.

- c) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR:** sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima è pari all'1,20% annuo degli attivi stessi. Sono previste inoltre commissioni di overperformance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la compagnia ne darà preventiva comunicazione ai contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al Fondo, il diritto di riscatto senza penalità.

- d) Altri costi a carico del Fondo Interno:**

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;

- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Art. 9**Rendiconto annuale del Fondo Interno**

La compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.

Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto a revisione da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 10**Modifiche al Regolamento del Fondo Interno**

Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai contraenti.

Le modifiche saranno comunicate ai contraenti.

Art. 11**Fusione e liquidazione del Fondo Interno**

La compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse dei contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

L'operazione di fusione non comporta alcun costo per i contraenti e sarà comunicata con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

La compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

Le modalità e gli effetti della liquidazione nonché i tempi di comunicazione dell'operazione al contraente sono disciplinati da apposita clausola riportata nelle condizioni di assicurazione.

1. In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del Fondo Interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.

Regolamento del Fondo Interno Azionario Flex

Art. 1

Istituzione e denominazione del Fondo Interno

La compagnia ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei contraenti, in base a quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione e dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel Fondo Interno denominato **Azionario Flex** (nel seguito Fondo Interno), idealmente suddiviso in quote.

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della compagnia e da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Art. 2

Obiettivo del Fondo Interno

Obiettivo della gestione finanziaria del Fondo Interno è quello di realizzare l'incremento di valore delle somme che vi confluiscono, nel rispetto di un livello massimo di rischio e attraverso la gestione flessibile di investimenti diversificati.

Art. 3

Profili di rischio del Fondo Interno

I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno.

In particolare, sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:

a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul contraente. Si presta attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:

1. **rischio specifico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
 2. **rischio generico o sistematico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
 3. **rischio di interesse:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- b) rischio emittente:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli enti emittenti;
- c) rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- d) rischio di cambio:** se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;

- e) **rischio di controparte**: è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul contraente;
- f) **altri fattori di rischio**: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti.

Art. 4

Criteri di investimento del Fondo Interno

Il Fondo Interno investe gli attivi principalmente¹, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav" o "Unit Trust".

Tali OICR sono principalmente, o anche in via esclusiva, promossi, istituiti o gestiti da Società di gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la compagnia fa parte.

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'art. 42 del medesimo decreto legislativo;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
 - depositi bancari in conto corrente;
 - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
 - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati

membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:

- titoli di Stato;
- titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
- titoli azionari.

Resta ferma per la compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei contraenti.

La compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie.

Il Fondo Interno Azionario Flex persegue una propria politica d'investimento come di seguito descritto.

La politica di investimento consiste nel cogliere in modo flessibile le opportunità offerte soprattutto dal mercato azionario, attraverso opportuna diversificazione anche su altri strumenti di investimento. Essa prevede un'allocazione dinamica orientata principalmente verso quote di più OICR, armonizzati e non, appartenenti principalmente, o anche in via esclusiva, al Gruppo Intesa Sanpaolo, che a loro volta investono in strumenti del mercato monetario, obbligazioni e altri titoli di debito, sia dell'Area euro che internazionali, azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società. Gli strumenti oggetto di investimento sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.

La componente azionaria, prevalentemente di emittenti a medio-alta capitalizzazione, può a seconda del contesto del mercato rappresentare fino al 100% del valore del Fondo Interno, con un minimo del 30%. Possono inoltre essere inseriti nel portafoglio anche OICR flessibili o con obiettivo Total Return fino ad un massimo del 70% del valore del Fondo Interno.

Lo stile di gestione adottato è di tipo flessibile. Il Fondo Interno affronta le ciclicità dei mercati finanziari tramite una gestione attiva con l'obiettivo di contenere il rischio entro una volatilità annua massima pari a 20%.

Il Fondo Interno può investire in depositi bancari.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.

Art. 5**Gestione del Fondo Interno**

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

La compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del Fondo Interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno, rispetto a quelli indicati all'art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dalla compagnia.

Art. 6**Valore unitario della quota**

Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del Fondo Interno, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il calendario di valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato. Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra decimale.

Il calendario di valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell'anno solare esclusi i sabati, i giorni festivi, il 14 agosto, il 16 agosto, il 7 dicembre, il 24 dicembre e il 31 dicembre. In questi giorni il valore unitario delle quote non sarà determinato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

Analogamente nel caso di turbativa di mercato e/o decisione degli organi di Borsa per cui si verifichi l'assenza di quotazioni nelle piazze di Milano e/o Londra e/o Francoforte la compagnia potrà non calcolare e pubblicare il valore unitario delle quote, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

Art. 7**Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto)**

Il valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno al netto dei costi evidenziati al successivo art. 8.

Per il valore delle attività si farà riferimento alle quantità nonché agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rispetto al giorno di valorizzazione, quali risultanti l'ultimo giorno lavorativo di Borse aperte precedente il giorno di valorizzazione.

In particolare, i criteri di valutazione degli attivi sono i seguenti:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rispetto al giorno della valorizzazione della quota. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle quote e azioni di OICR oggetto di investimento, a causa di motivazioni indipendenti dalla compagnia, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base al loro valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rispetto al giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di Borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene determinato sulla base dell'ultimo tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al Fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato.

Ai soli fini del calcolo giornaliero della commissione di gestione indicata all'art. 8 lettera a) e della commissione di performance indicata all'art. 8 lettera b), il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, quale sopra definito, viene computato al lordo di tali importi giornalieri oggetto di calcolo.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al Fondo Interno.

Le eventuali commissioni retrocesse dai Gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo Interno con cadenza trimestrale, accreditando il corrispettivo maturato in ogni trimestre solare entro novanta giorni dalla fine del trimestre di riferimento.

Art. 8

Costi gravanti sul Fondo Interno

I costi gravanti sul Fondo Interno sono di seguito indicati:

- a) **Commissione di gestione:** pari ad una percentuale espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata giornalmente e prelevata con cadenza trimestrale.

Fondo Interno	Commissione di gestione annua
Azionario Flex	2,10%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

- b) **Commissione di performance:** con riferimento al generico anno solare, è previsto un costo pari al 20% della differenza (overperformance), se positiva, tra:

- l'incremento percentuale fatto registrare dal valore unitario della quota all'ultima data di valorizzazione del Fondo Interno dell'anno solare corrente rispetto all'High Water Mark rilevato all'ultima data di valorizzazione del Fondo Interno dell'anno solare precedente e
- il rendimento, se positivo, del parametro di riferimento nello stesso periodo (nel primo anno di operatività del Fondo Interno viene considerata la frazione d'anno compresa tra la data di prima valorizzazione del Fondo Interno e l'ultima data di valorizzazione dell'anno solare).

L'High Water Mark applicabile è definito come segue:

- alla data di costituzione del Fondo Interno, è posto convenzionalmente uguale al valore iniziale della quota, cioè a 10,00 euro;

- successivamente, viene aggiornato in corrispondenza dell'ultima data di valorizzazione di ciascun anno solare e coincide con il più alto tra il valore unitario della quota registrato dal Fondo Interno a tale data e l'High Water Mark precedente.

Il "parametro di riferimento" ai fini del calcolo delle commissioni di performance è dato dall'indice Barclays Euro Treasury Bills maggiorato di uno spread percentuale riportato nella seguente tabella:

Fondo Interno	Parametro di riferimento
Azionario Flex	Indice Barclays Euro Treasury Bills + 3,25%

L'indice Barclays Euro Treasury Bills è un indice composto dai titoli di Stato di alcuni Paesi dell'Area euro, zero coupon, denominati in euro e aventi una scadenza inferiore ai 12 mesi e 15 giorni al momento dell'emissione.

Il calcolo della commissione annua di performance è effettuato giornalmente, accantonando un rateo che fa riferimento all'overperformance maturata rispetto all'ultima data di valorizzazione dell'anno solare precedente.

La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra il valore complessivo medio del patrimonio del Fondo Interno rilevato nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione dell'anno solare precedente e la data di valorizzazione e il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno disponibile nel giorno di calcolo.

È prevista una commissione massima complessivamente prelevabile (come somma delle commissioni di cui alle lettere a) e b)), pari alla commissione di gestione a cui si aggiunge il 100% della commissione di gestione stessa; quest'ultima percentuale costituisce il massimo prelevabile a titolo di commissione di performance.

- c) **Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR:** sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima è pari all'1,20% annuo degli attivi stessi.

Sono previste inoltre commissioni di overperformance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sen-

sibilmente. In tal caso, la compagnia ne darà preventiva comunicazione ai contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al Fondo, il diritto di riscatto senza penalità.

d) Altri costi a carico del Fondo Interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Art. 9

Rendiconto annuale del Fondo Interno

La compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.

Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto a revisione da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 10

Modifiche al Regolamento del Fondo Interno

Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai contraenti.

Le modifiche saranno comunicate ai contraenti.

Art. 11

Fusione e liquidazione del Fondo Interno

La compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse dei contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

L'operazione di fusione non comporta alcun costo per i contraenti e sarà comunicata con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

La compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

Le modalità e gli effetti della liquidazione nonché i tempi di comunicazione dell'operazione al contraente sono disciplinati da apposita clausola riportata nelle condizioni di assicurazione.

1. In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del Fondo Interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.

Glossario

Anniversario (della decorrenza del contratto)

Definisce ogni annualità di polizza e coincide con la ricorrenza annua della data di decorrenza del contratto.

Annualità di contratto

Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza del contratto.

Area euro

Paesi appartenenti alla Comunità Economica Europea che hanno aderito all'euro.

Assicurato

È la persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto di assicurazione. Nel presente contratto la figura dell'assicurato coincide con quella del contraente; vedi anche "cliente".

Banca intermediaria (o intermediario)

È il soggetto che svolge attività di intermediazione assicurativa che consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

Benchmark

Parametro oggettivo di mercato che, in termini di composizione e di rischio, è comparabile agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un Fondo e a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Questo indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica alla quale la compagnia paga la prestazione prevista in caso di decesso del cliente.

Capitale assicurato

È il capitale costituito dalla parte di premio investito (unico o aggiuntivo) destinata alla Gestione Separata adeguata in base ai rendimenti ottenuti dalla Gestione Separata stessa al netto del costo di gestione.

Categoria

La categoria di un Fondo Interno è un attributo dello stesso che fornisce un'indicazione sintetica della sua politica di investimento.

Cliente

Nel presente contratto è sia il titolare del contratto (il contraente) che la persona sulla cui vita viene stipulato il contratto (l'assicurato).

Combinazione di investimento

Ripartizione dei premi investiti tra la Gestione Separata e uno o più Fondi Interni realizzata:

- attraverso una combinazione predefinita degli stessi sulla base di una preselezione effettuata dalla compagnia (nel presente contratto il Mix Base Stabilità 70)
- oppure attraverso combinazioni libere degli stessi sulla base della scelta effettuata dal cliente (nel presente contratto il Mix Premium).

Compagnia

È la Società con la quale il cliente stipula il contratto di assicurazione, ovvero Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A..

Componenti

Sono la Gestione Separata e i Fondi Interni collegati al contratto e che in base alla scelta del cliente compongono la combinazione di investimento.

Comunicazione in caso di perdite

Comunicazione che la società invia al cliente se il valore finanziario del contratto, per la parte di investimento nei Fondi Interni, si riduce oltre una determinata percentuale rispetto ai premi investiti.

Conclusione del contratto

È il momento in cui il contratto viene sottoscritto dal cliente e dalla compagnia.

Conflitto di interessi

Il contrasto fra l'interesse del cliente e quello della compagnia, che sorge a causa delle relazioni di quest'ultima con altre Società del Gruppo di cui fa parte.

Contraente

È il titolare del contratto ovvero la persona fisica che sottoscrive il contratto e si impegna ad effettuare il versamento del premio unico alla compagnia. Nel presente contratto la figura del contraente coincide con quella dell'assicurato; vedi anche "cliente".

Contratto

L'accordo che stabilisce gli obblighi del cliente e della compagnia.

Controvalore delle quote

Per la parte di investimento nei Fondi Interni, è l'importo ottenuto moltiplicando il valore della singola quota per il numero delle quote attribuite al contratto e possedute dal cliente a una determinata data.

Data di decorrenza del contratto

Data a partire dalla quale il contratto ha effetto.

Data di comunicazione di decesso

È la data in cui la compagnia riceve la richiesta di liquidazione comprensiva di uno di questi documenti che provano il decesso del cliente:

- certificato di morte;
- verbale di pubblicazione del testamento;
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva;
- estratto di morte;
- attestazione giudiziale.

Destinazione dei proventi

Politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli investitori oppure alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.

Documento di polizza

Vedi "Polizza".

Fondo Interno (assicurativo)

Fondo di investimento costituito all'interno della compagnia e gestito separatamente dalle altre attività della compagnia stessa. Con riferimento al presente contratto, parte dei premi versati, al netto dei costi previsti, confluisce in uno o più Fondi Interni e viene convertita in quote (unit) del/i Fondo/i Interno/i stesso/i. I Fondi Interni collegati al presente contratto sono disciplinati da specifici Regolamenti contenuti nelle condizioni di assicurazione e disponibili anche sul sito della compagnia.

Gestione Separata

Fondo di investimento istituito dalla compagnia per valorizzare i capitali dei clienti e realizzare i rendimenti garantiti da contratto. Con riferimento al presente contratto, parte dei premi versati, al netto dei costi previsti, confluisce nella Gestione Separata disciplinata da uno specifico Regolamento contenuto nelle presenti condizioni di assicurazione e disponibile anche sul sito della compagnia. La Gestione Separata collegata al presente contratto è denominata Trendifondo Intesa Vita.

Giorni festivi

I giorni di festività nazionale come stabiliti per legge di anno in anno.

Giorno di valorizzazione (o data di valorizzazione)

Giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto di ciascun Fondo Interno e di conseguenza del valore unitario delle quote dei Fondi Interni stessi.

ISVAP

Vedi "IVASS".

IVASS

È l'autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo con riguardo alla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. L'IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore. Istituito con la Legge n. 135/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'IVASS è succeduto in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP.

OICR

Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, in cui sono comprese le Società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le SICAV.

OICR armonizzato

OICR conforme alle disposizioni della normativa comunitaria ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche/integrazioni.

Overperformance

Soglia di rendimento del Fondo Interno oltre la quale la società trattiene una parte dei rendimenti come costi.

Percentuale di investimento (o percentuale di ripartizione)

Rappresenta in percentuale la parte investita in ciascuna componente (Gestione Separata e Fondo/i Interno/i) della combinazione di investimento in vigore sul contratto.

Polizza

Documento sottoscritto dal cliente e dalla compagnia che attesta e specifica il contratto di assicurazione.

Premio investito

È il premio versato (unico o aggiuntivo), al netto dei costi applicati, investito in parte nella Gestione Separata e in parte in quote di uno o più Fondi Interni, in base alla combinazione di investimento scelta dal cliente.

Premio unico

Importo che il cliente corrisponde in un'unica soluzione alla compagnia per avere diritto alle prestazioni contrattuali.

Premio versato

Importo del premio unico o del versamento aggiuntivo al lordo dei costi.

Prestazione

Somma pagabile sotto forma di capitale che la compagnia si impegna a riconoscere a fronte del versamento effettuato dal cliente.

Pro rata temporis

Per la parte di investimento nella Gestione Separata, è il meccanismo di applicazione dell'adeguamento "in proporzione al tempo trascorso". Nel presente contratto, il tempo trascorso si riferisce al periodo che intercorre dalla data di investimento del premio o dalla data dell'ultimo adeguamento fino alla data effetto del calcolo considerata.

Quietanza

È la ricevuta che certifica che è avvenuto il pagamento.

Quota

Unità di misura di un Fondo Interno. Rappresenta la "quota parte" in cui è suddiviso il patrimonio del Fondo Interno. Quando si sottoscrive un Fondo Interno si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.

Recesso

È la possibilità del cliente di recedere dal contratto entro i termini previsti e di ottenere il rimborso del premio versato secondo le modalità stabilite dalle condizioni di assicurazione.

Riscatto parziale

È la possibilità del cliente di riscuotere parte del valore di riscatto.

Riscatto totale

È la possibilità del cliente di estinguere il contratto riscuotendo totalmente il valore di riscatto.

Rischio finanziario

Il rischio riconducibile alle possibili variazioni del valore delle quote dei Fondi Interni che dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie in cui è investito il patrimonio dei Fondi Interni.

Società di Gestione del Risparmio (SGR)

Società autorizzata alla gestione collettiva del risparmio nonché ad altre attività disciplinate dalla normativa vigente ed iscritta ad apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

Tasso annuo di adeguamento

È il rendimento realizzato dalla Gestione Separata che, al netto del costo di gestione, viene riconosciuto al capitale assicurato relativo alla parte di investimento nella Gestione Separata.

Tasso di rendimento (o rendimento annuo della Gestione Separata)

È il rendimento lordo realizzato dalla Gestione Separata.

Tasso di riferimento

È un parametro definito contrattualmente utilizzato per determinare l'applicabilità o meno della componente variabile del costo di gestione.

Total Expense Ratio (TER)

Indicatore che fornisce la misura dei costi che mediamente hanno gravato sul patrimonio medio del Fondo Interno, dato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra il totale dei costi posti a carico del Fondo Interno ed il patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso.

Trendifondo Intesa Vita

Vedi "Gestione Separata".

Turnover

Indicatore del tasso annuo di movimentazione del portafoglio dei Fondi Interni, dato dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell'investimento e disinvestimento delle quote del Fondo Interno, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della quota.

Valore complessivo del Fondo Interno

Valore ottenuto sommando le attività presenti nel Fondo Interno (titoli, dividendi, interessi, ecc...) e sottraendo le passività (spese, imposte, ecc...).

Valore complessivo dell'investimento

È il capitale ottenuto dalla somma di due importi:

- il capitale assicurato, relativo alla parte di investimento nella Gestione Separata;
- il controvalore delle quote detenute, relativo alla parte di investimento in uno o più Fondi Interni in funzione della combinazione di investimento scelta dal cliente.

Valore unitario della quota

Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al Fondo Interno alla stessa data.

Valorizzazione della quota

Calcolo del valore complessivo netto del Fondo Interno e di conseguenza del valore unitario della quota del Fondo stesso.

Valore di riscatto

È il valore del capitale liquidabile in caso di riscatto pari al valore complessivo dell'investimento ad una certa data. Al valore di riscatto si applicano i costi di riscatto e le eventuali imposte di legge.

Versamenti aggiuntivi

Somma, non inferiore all'importo minimo previsto da contratto, che il cliente può versare per integrare il capitale inizialmente investito.

Informativa sul trattamento dei dati personali

(Informativa aggiornata a dicembre 2024)

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO L'“INFORMATIVA”)

L'Informativa si rivolge a tutti i clienti e a tutti coloro che, a vario titolo, sono collegati agli stessi, i cui dati ci sono stati forniti da altri soggetti nelle fasi precontrattuali o in esecuzione di un contratto (ad esempio: contraente, assicurato, aderenti, beneficiario, richiedenti il preventivo e/o eventuali legali rappresentanti, altri soggetti indicati dal contraente).

Il contenuto aggiornato dell'Informativa potrà essere consultato nella sezione “Privacy” del sito:
www.intesasanpaoloassicurazioni.com

1. COSA SI INTENDE PER TRATTAMENTO DI DATI?

CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E QUALI SONO I DATI DI CONTATTO?

Il GDPR definisce il “**dato personale**” come “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile”.

Il GDPR definisce anche puntualmente cosa si intende per “**trattamento**”, ossia “qualunque operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”.

In qualità di “**Titolare del trattamento**”, Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A., Ultima Società Controllante Italiana (USCI) del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, agendo nel pieno rispetto di principi di correttezza, liceità e trasparenza, determina i mezzi e le finalità di ognuna di queste “operazioni” che coinvolge, anche solo potenzialmente, i tuoi dati personali, tutto ciò garantendo la tua riservatezza e tutelando appieno i tuoi diritti.

Questi sono i riferimenti utili **per contattarci**:

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A., Sede legale: Via San Francesco d'Assisi 10 - 10122 Torino.
comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicurazioni.com
www.intesasanpaoloassicurazioni.com

2. CHI È IL “RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI”? COME LO PUOI CONTATTARE?

Il “Responsabile della protezione dei dati” (DPO - Data Protection Officer) è una figura di garanzia che abbiamo provveduto a nominare e a cui ci si potrà rivolgere per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e per esercitare i diritti previsti dal GDPR, contattandolo al seguente indirizzo e-mail:
dpo@intesasanpaoloassicurazioni.com

3. QUALI DATI PERSONALI TRATTIAMO?

I dati personali che trattiamo e proteggiamo appartengono alle seguenti categorie:

- **dati identificativi e anagrafici**, come il nome e il cognome, la denominazione, il codice fiscale, la partita IVA, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo di residenza/domicilio, il domicilio fiscale, l'indirizzo di corrispondenza, il genere, la nazionalità, e i dati relativi ai documenti identificativi;
- **dati relativi all'immagine**, come la fotografia presente sul documento identificativo;
- **dati di contatto**, come il numero del telefono fisso e del cellulare, l'indirizzo e-mail e la PEC;
- **dati relativi alla situazione personale e familiare**, come lo stato civile e la composizione del nucleo familiare;
- **dati appartenenti a categorie “particolari”**, ad esempio eventuali dati biometrici e i dati relativi alla salute. Si tratta dei dati che in passato erano definiti “sensibili” e richiedono una protezione “particolare” ed uno specifico consenso.

4. PERCHÉ TI CHIEDIAMO DI FORNIRCI I TUOI DATI?

Abbiamo bisogno dei tuoi dati per istruire, concludere e dare corretta esecuzione ai contratti e per adempiere ai relativi obblighi di legge. Trattiamo inoltre i tuoi dati per finalità di promozione di prodotti e servizi della Società e del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Se deciderai di non fornirci i tuoi dati, ci troveremo nell'impossibilità di attivare alcuni dei nostri servizi e di dare esecuzione ai contratti.

5. DA CHI RACCOGLIAMO I TUOI DATI? COME LI TRATTIAMO?

I dati che trattiamo possono avere provenienza:

- **Diretta**: se ce li hai comunicati tu nelle occasioni in cui hai interagito con noi;
- **Indiretta**: se li abbiamo raccolti da terzi (ad esempio dal contraente di polizza) o da fonti accessibili al pubblico (ad esempio dalla Camera di Commercio e da Albi Professionali e altre Banche Dati di settore), in osservanza delle normative di riferimento.

Ci prendiamo in ogni caso cura dei tuoi dati: li trattiamo mediante strumenti manuali, informatici e telematici e ne garantiamo la sicurezza e la riservatezza.

I tuoi dati possono essere utilizzati all'interno di processi decisionali automatizzati implementati dalla Società al fine di dare esecuzione al contratto e/o far fronte ad adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente (per esempio all'interno dei processi valutativi connessi all'analisi e alla prevenzione dei crimini di natura finanziaria - Anti Financial Crimes). L'elenco completo dei trattamenti decisionali automatizzati agiti dalla Società è descritto nell'allegato "processi decisionali automatizzati agiti da Intesa Sanpaolo Assicurazioni" sempre disponibile nella versione più aggiornata nella sezione Privacy del sito www.intesasanpaoloassicurazioni.com

6. SU QUALI BASI SI FONDANO I TRATTAMENTI CHE EFFETTIAMO?

PER QUALI FINALITÀ TRATTIAMO I TUOI DATI?

Il trattamento dei dati personali è lecito solamente se la sua finalità è sostenuta da una base giuridica valida, ricompresa cioè tra quelle previste dal GDPR.

Ti mostriamo sinteticamente, in corrispondenza dei diversi fondamenti giuridici previsti, quali sono i trattamenti che effettuiamo e le finalità che perseguiamo.

LA BASE GIURIDICA	LE NOSTRE FINALITÀ
a) <i>Consenso</i> (art. 6.1 lettera a) del GDPR e art. 9.2 lettera a) del GDPR) Questi trattamenti sono possibili solo se hai rilasciato il consenso per la specifica finalità. Hai sempre e comunque il diritto di revocare la totalità o parte dei consensi rilasciati.	<u>Effettuiamo</u> attività di marketing diretto e indiretto ed in particolare: - svolgiamo attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e servizi di società del Gruppo Intesa Sanpaolo o di società terze ed effettuiamo indagini di mercato e di customer satisfaction sia attraverso l'uso di posta cartacea e di chiamate telefoniche tramite operatore; - comunichiamo ad altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali Assicurazioni, Banche, SIM, SGR), che provvederanno a fornirti una propria Informativa, per lo svolgimento, da parte loro, di attività Promo-Commerciali con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi. Trattiamo dati appartenenti a categorie "particolari" solo se strettamente necessario per finalità specifiche, ad esempio per la verifica dell'assumibilità del rischio e delle clausole di esclusione, attraverso l'analisi del questionario sanitario e/o del rapporto di visita medica, o nell'ambito della gestione dei sinistri.
b) <i>Contratto e misure precontrattuali</i> (art. 6.1 lettera b) del GDPR)	<u>Prestiamo</u> i servizi richiesti e diamo esecuzione ai contratti o agli atti relativi alle fasi precontrattuali.
c) <i>Obbligo di legge</i> (art. 6.1 lettera c) del GDPR)	<u>Adempiamo a prescrizioni normative</u>, ad esempio in ambito fiscale e in materia di antiriciclaggio, di anticorruzione e di prevenzione delle frodi nei servizi di pagamento. <u>Adempiamo a disposizioni dell'Autorità</u>, ad esempio in relazione a richieste specifiche dell'Autorità Giudiziaria e/o delle Autorità di Vigilanza (IVASS, COVIP, Garante Privacy, ecc...).
d) <i>Legittimo interesse</i> (art. 6.1 lettera f) del GDPR)	<u>Perseguiamo interessi legittimi</u> nostri o di terzi, che si dimostrino leciti, concreti e specifici, dopo aver appurato che ciò non comprometta i tuoi diritti e le tue libertà fondamentali. Tra questi rientrano, ad esempio, la sicurezza fisica, la sicurezza dei sistemi IT e delle reti, la prevenzione delle frodi e la produzione di statistiche, l'esercizio e la difesa di un diritto, la gestione delle operazioni societarie, le attività di caring rivolte alla clientela, lo sviluppo e aggiornamento di modelli predittivi e descrittivi, nonché il trasferimento dei dati personali all'interno del Gruppo Intesa per finalità amministrative. Utilizziamo, inoltre, il legittimo interesse per lo scambio di informazioni con le società del Gruppo ISP, per finalità amministrative e nell'ambito della gestione congiunta del cliente condiviso, che si fonda sul modello distributivo di Gruppo. Tale attività è volta a garantire una consulenza efficace, basata sulla adeguata conoscenza dei clienti, nonché alla creazione di una offerta di prodotti e servizi adeguati alle reali esigenze degli stessi. L'elenco completo degli interessi legittimi che perseguiamo è descritto nell'allegato "Gli interessi legittimi" sempre disponibile nella versione più aggiornata nella sezione "Privacy" del sito www.intesasanpaoloassicurazioni.com

7. CHI POTREBBE RICEVERE I DATI CHE CI HAI FORNITO?

Possiamo comunicare i tuoi dati ad altri soggetti, sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea, ma **solo per le specifiche finalità indicate in Informativa secondo le basi giuridiche previste dal GDPR**.

Possono essere destinatari dei tuoi dati:

- le **Autorità** (ad esempio, giudiziaria, amministrativa, ecc...) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Banca d'Italia; SIA, CRIF, Ministeri; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAl, INPGI, ecc..., Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell'Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI);
- soggetti appartenenti al **Gruppo Intesa Sanpaolo**, ad esempio in qualità di distributori dei nostri prodotti assicurativi e fornitori di servizi, nominati responsabili esterni del trattamento per conto della Società;
- **i soggetti terzi** (società, liberi professionisti, ecc...), ad esempio:
 - soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
 - agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing, ecc...);
 - società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
 - società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest'ultima attività di consulenza e assistenza;
 - soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc...);
 - organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
 - gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
 - rilevazione della qualità dei servizi;
 - altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;
 - eventuali eredi legittimari dell'assicurato nell'ambito delle richieste di diritto di accesso ai dati dei beneficiari specifici di polizze vita deceduti¹.

L'elenco dei destinatari dei dati personali è disponibile alla sezione Privacy del sito:
www.intesasampaoloassicurazioni.com

8. COME PROTEGGIAMO I TUOI DATI QUANDO LI TRASFERIAMO FUORI DALL'UNIONE EUROPEA O A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI?

Di norma trattiamo i tuoi dati all'interno dell'Unione Europea; **per motivi tecnici od operativi**, potremmo però trasferire i dati verso:

- paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali che, secondo quanto stabilito dalla Commissione Europea, garantiscono un livello di protezione adeguato;
- altri paesi, basandoci, in questo caso, su una delle "garanzie adeguate" o su una delle specifiche deroghe previste dal GDPR.

Inoltre, i tuoi dati possono essere trasmessi, per finalità connesse alla **prevenzione e di contrasto del terrorismo e del suo finanziamento**, alle Autorità pubbliche degli Stati Uniti d'America, con cui l'Unione Europea ha concluso uno specifico accordo².

9. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI?

Per obbligo di legge conserviamo i tuoi dati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui sei parte; ovvero per 12 mesi dall'emissione del preventivo richiesto, nel caso questo in cui non si trasformi in contratto.

Li tratteremo per un periodo maggiore esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge o per perseguire un interesse legittimo, nostro o di terzi.

¹ Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 520 del 26/10/2023.

² G.U. Unione Europea L 195/5 del 27.7.2010.

10. QUALI SONO I TUOI DIRITTI?

Il GDPR attribuisce alle persone fisiche, ditte individuali e/o liberi professionisti ("Interessati") specifici diritti, tra i quali il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, nonché la possibilità di opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento. È inoltre contemplato il diritto di richiedere un intervento umano laddove sia previsto un processo decisionale automatizzato (compresa la profilazione).

Per esercitare i tuoi diritti puoi scrivere alla casella mail dpo@intesasnpaoloassicurazioni.com

Effettueremo **gratuitamente** tutte le azioni e le comunicazioni necessarie. Solo qualora le tue richieste dovessero dimostrarsi manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, potremo addebitarti un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le tue richieste.

Fatto salvo il tuo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenessi che il trattamento dei tuoi dati personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrai proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali competente.

I tuoi diritti sono meglio descritti nel documento "I diritti degli interessati" disponibile sulla sezione "Privacy" del sito: www.intesasnpaoloassicurazioni.com

Documento di polizza (fac-simile)

Il Documento di polizza completo di tutte le informazioni acquisite dalla compagnia relativamente al contratto sarà emesso tramite procedura informatica all'atto della sottoscrizione.

Nel fac-simile si ipotizza, a titolo puramente esemplificativo, che il cliente abbia scelto:

- la designazione nominativa dei beneficiari della prestazione assicurata,
- di investire nel Mix Base Stabilità 70,
- di indicare anche un referente terzo.



**INTESA SANPAOLO
ASSICURAZIONI**

Signor/Signora **Nome Cognome**

Polizza assicurativa

EquilibrioDinamico 70 - Cod. MIXT6

N. XXXXXXXXXXXX

DATI PERSONALI

CLIENTE

Il contraente-assicurato titolare del contratto e la persona sulla cui vita viene stipulato il contratto

COGNOME _____

NOME _____

LUOGO DI NASCITA _____

DATA DI NASCITA _____

CODICE FISCALE _____

INDIRIZZO DI RESIDENZA _____

LOCALITÀ _____

CAP, PROV. e STATO _____

INDIRIZZO DI RECAPITO _____

LOCALITÀ _____

CAP, PROV. e STATO _____

INDIRIZZO E-MAIL _____

TELEFONO _____

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Che cos'è EquilibrioDinamico 70

EquilibrioDinamico 70 è un contratto di assicurazione sulla vita che prevede il versamento di un premio unico, la possibilità di versamenti aggiuntivi e prestazioni collegate in parte al rendimento di una Gestione Separata e in parte all'andamento del valore delle quote di uno o più Fondi Interni tra quelli previsti dal contratto.

I premi investiti vengono ripartiti tra la Gestione Separata e il/i Fondo/i Interno/i in base alla combinazione di investimento scelta dal cliente tra le seguenti:

- il **Mix Base Stabilità 70**, ossia la combinazione predefinita da contratto;
- il **Mix Premium**, ossia una combinazione liberamente definita dal cliente nel rispetto dei limiti contrattuali.

Le informazioni di dettaglio sulle combinazioni di investimento sono riportate nell'articolo 5 delle condizioni di assicurazione.



**INTESA SANPAOLO
ASSICURAZIONI**

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Che cosa offre EquilibrioDinamico 70 (prestazione in caso di decesso e riscatto)

- In caso di decesso del cliente, la compagnia pagherà, ai beneficiari designati, il **valore complessivo dell'investimento** pari alla somma dei seguenti due importi:
 - il capitale assicurato alla data di disinvestimento, relativo alla parte investita nella Gestione Separata;
 - il controvalore delle quote alla data di disinvestimento, relativo alla parte investita nel/i Fondo/i Interno/i.
 Il valore complessivo dell'investimento verrà inoltre maggiorato di una percentuale variabile in funzione dell'età del cliente al momento del decesso.
 La prestazione riconosciuta in caso di decesso del cliente è descritta in dettaglio nell'articolo 16 delle condizioni di assicurazione.
- In corso di contratto il cliente ha comunque la possibilità di riscattare parzialmente o totalmente il proprio capitale; per i dettagli si rimanda all'articolo 17 delle condizioni di assicurazione.

Una parte dei costi di gestione annui applicati alla Gestione Separata e ai Fondi Interni viene retrocessa alla banca intermediaria.

Chi sono i destinatari della prestazione di EquilibrioDinamico 70 (beneficiari dell'assicurazione)

I destinatari del capitale in caso di decesso del cliente sono:

Cognome e nome _____ ☐ *
 Codice fiscale _____ Nato/a a _____ il gg/mm/aaaa

* Tipo di relazione intercorrente tra il beneficiario e il cliente:

1 = Figlio/Figlia; 2 = Genitore; 3 = Coniuge/Convivente; 4 = Nipote; 5 = Fratello/Sorella; 6 = Legame affettivo; 7 = Scopo benefico; 8 = Altro.

Recapito e contatti del beneficiario:

Indirizzo _____ Comune _____
 CAP _____ Provincia _____ Nazione _____
 Telefono cellulare _____ e-mail _____

Avvertenza: in caso di mancata compilazione dei dati di recapito e contatto del/dei beneficiario/i designato/i, la compagnia potrà incontrare, al decesso del cliente, maggiori difficoltà nel rintracciare il/i beneficiario/i e dunque nel liquidare la prestazione.

Ogni modifica e/o revoca dei beneficiari deve essere comunicata per iscritto direttamente alla compagnia oppure tramite la banca intermediaria o disposta per testamento. La variazione non è valida se non riporta il numero della polizza.

Referente terzo cui la compagnia può far riferimento per la liquidazione della prestazione assicurata:

Cognome e nome _____ Codice fiscale _____
 Indirizzo _____ Comune _____
 CAP _____ Provincia _____ Nazione _____
 Telefono cellulare _____ e-mail _____

Inizio e durata del contratto

Questa polizza decorre dalle ore 24:00 del [gg/mm/aaaa], secondo le modalità indicate all'articolo 3 delle condizioni di assicurazione, e dura per tutta la vita del cliente, salvo la possibilità di riscatto anticipato.

Diritto di recesso

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione il cliente ha diritto di recedere dal contratto.

Può farne richiesta sottoscrivendo l'apposito modulo presso la banca intermediaria o inviando una comunicazione firmata alla compagnia tramite raccomandata A/R.

Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, la compagnia restituirà al cliente il premio complessivamente versato tenuto conto eventualmente del possibile incremento o decremento del valore delle quote con riferimento alla parte di investimento nel/i Fondo/i Interno/i, come da articolo 7 delle condizioni di assicurazione.

**INTESA SANPAOLO
ASSICURAZIONI****PREMIO UNICO VERSATO, MODALITÀ DI PAGAMENTO, COSTI E PREMIO INVESTITO**

Il cliente si impegna a versare un premio unico di X.XXX,YY euro tramite addebito in conto corrente.

La data valuta di addebito al cliente è pari alla data di decorrenza del contratto: l'estratto conto bancario costituisce a tutti gli effetti ricevuta di pagamento (quietanza).

I costi applicati al premio unico versato sono pari a XXX,YY euro. Il premio investito sul contratto è di X.XXX,YY euro.

Una parte dei costi applicati a ciascun versamento viene retrocessa alla banca intermediaria.

RIPARTIZIONE DEL PREMIO INVESTITO

Al momento della sottoscrizione del contratto, il cliente ha scelto il **Mix Base Stabilità 70**.

Il premio investito verrà ripartito tra le componenti del Mix Base Stabilità 70 come indicato nella seguente tabella:

Componenti del Mix Base Stabilità 70	Percentuale di investimento	Importo investito (in euro)
Gestione Separata Trendifondo Intesa Vita	70%	XXXX,XX
Fondo Interno Multiasset Flex 5	30%	XXXX,XX

La parte di premio investito destinata al Fondo Interno verrà convertita in quote alla data di decorrenza del contratto; il numero delle quote attribuite e la data di investimento nel Fondo Interno e nella Gestione Separata saranno comunicati al cliente con la lettera di conferma investimento del premio.

**INTESA SANPAOLO
ASSICURAZIONI****DICHIARAZIONI, IMPEGNI DEL CLIENTE E SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA**

- ☒ Dichiaro che, prima della sottoscrizione del presente Documento di polizza, ho ricevuto, ho letto attentamente, ho compreso e quindi accettato in ogni loro parte:
- la vigente versione del "Documento contenente le informazioni chiave" ed i Documenti contenenti le informazioni specifiche delle opzioni di investimento;
 - la vigente versione del DIP aggiuntivo IBIP (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi);
 - le condizioni di assicurazione Mod. ISPA-E64EDS-Ed.12/2024;
 - il Documento di polizza in formato fac-simile;
- che compongono il set informativo di cui fanno parte integrante anche le condizioni stabilite nelle eventuali Appendici contrattuali.

- ☒ Dichiaro inoltre di aver ricevuto il set informativo sopra indicato in formato cartaceo.

X_____
Cliente

- ☒ Dichiaro di approvare espressamente i seguenti articoli delle condizioni di assicurazione: articolo 4 *Il pagamento dei premi: premio unico, versamenti aggiuntivi e costi di ingresso*; articolo 6, paragrafo 4 *Investimento dei versamenti aggiuntivi*; articolo 8 *I beneficiari*; articolo 9 *La cessione del contratto e il pegno*; articolo 14 *Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente*; articolo 17 *Il riscatto e i costi di uscita*; articolo 24 *I pagamenti della compagnia e la documentazione richiesta*; articolo 26 *Limitazioni alle operazioni che il cliente può chiedere in corso di contratto*.

X_____
Cliente

- ☒ Dichiaro:
- di avere la residenza e il domicilio in Italia;
 - di essere stato reso edotto del fatto che la documentazione richiesta dalla compagnia in caso di decesso, di cui all'articolo 24 delle condizioni di assicurazione, è funzionale ad una corretta individuazione degli aventi diritto alla prestazione assicurata.
- ☒ Mi impegno a consegnare ai beneficiari e al referente terzo copia dell'Informativa sul trattamento dei dati personali che li riguardano ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, allegata al presente Documento di polizza*, sollevando Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. dalla responsabilità di ogni danno che dovesse derivare dal mio inadempimento.

* L'Informativa è emessa dalla procedura informatica.

- ☒ Infine autorizzo la banca _____ ad addebitare direttamente sul conto corrente [IBAN] intestato a [NOME COGNOME] la somma che costituisce il premio unico versato a favore di Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A.

Per la sottoscrizione della polizza**X**_____
Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Cliente_____
Luogo e data di sottoscrizione

**INTESA SANPAOLO
ASSICURAZIONI****CONSENSO DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Tenuto conto dell'Informativa resami ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 da Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A., contenuta nella documentazione contrattuale di riferimento, prendo atto del trattamento dei miei dati personali effettuato per le finalità descritte nell'Informativa.

Inoltre, apponendo la mia firma in calce, confermo il mio consenso in relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali, compresa la loro comunicazione e successivo trattamento da parte delle categorie di destinatari di cui all'Informativa, necessario per il perseguimento delle finalità indicate.

Le ricordiamo che senza tale consenso non è possibile concludere o dare esecuzione al rapporto contrattuale.

Il cliente: _____

X

Firma dell'Interessato (il cliente)

*** **

Tenuto conto dell'Informativa resami ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 da Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A., contenuta nella documentazione contrattuale di riferimento, con riferimento al trattamento per le finalità promo-commerciali,

☐ presto il consenso ☐ nego il consenso

al trattamento dei miei dati personali a fini di informazione commerciale, offerte dirette, indagini di mercato o di *customer satisfaction* relative a prodotti e servizi della Società e di Società del Gruppo Intesa Sanpaolo;

☐ presto il consenso ☐ nego il consenso

alla comunicazione dei miei dati personali ad altre Società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali assicurazioni, banche SIM, SGR), per lo svolgimento da parte loro di attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e/o servizi e di indagini di mercato, di *customer satisfaction* e di comunicazione commerciale.

Il cliente: _____

Firma dell'Interessato (il cliente) _____

Luogo e data

DICHIARAZIONE DELL'INTERMEDIARIO

Il sottoscritto, incaricato del collocamento, dichiara e attesta di aver identificato il titolare/i della polizza e di aver raccolto i dati sopra riportati in sua/loro presenza. Questa attestazione è rilasciata al fine di consentire a Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi, come previsto dalla disciplina vigente in materia di antiriciclaggio.

Nome e Cognome _____ Matricola _____

X

Intermediario

EquilibrioDinamico 70

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Sede legale: Via San Francesco d'Assisi n. 10, 10122 Torino - Sede Operativa: Via Melchiorre Gioia n. 22, 20124 Milano - comunicazioni@pec.intesasampaoloassicurazioni.com, Capitale Sociale Euro 320.422.508, Codice Fiscale e n. iscrizione Registro Imprese di Torino 02505650370 - Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo", Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) - Sede Secondaria: Intesa Sanpaolo Assicurazioni Dublin Branch, 1st Floor International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC Dublin, D01 K8F1 (Ireland), registrata in Irlanda presso il C.R.O. (Companies Registration Office) n. 910051, VAT 4194641PH (IE4194641PH) - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. - Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00066 - Capogruppo del Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28

Società del gruppo **INTESA**  **SANPAOLO**